

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/305194454>

Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale

Chapter · January 2009

DOI: 10.5771/9783845218625-15

CITATION

1

READS

2,174

1 author:



di Renzo Maria Gigliola
University of Milan

11 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



History of jus commune [View project](#)



History of family law [View project](#)

Prof. Dr. Mathias Schmoeckel/
Prof. Dr. Werner Schubert (Hrsg.)

Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen



Nomos

Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte

Herausgegeben von

Professor Dr. Martin Avenarius, Universität zu Köln

Professor Dr. Hans-Peter Haferkamp, Universität zu Köln

Professor Dr. Martin Schermaier, Universität Bonn

Professor Dr. Mathias Schmoeckel, Universität Bonn

Band 12

Prof. Dr. Mathias Schmoeckel/
Prof. Dr. Werner Schubert (Hrsg.)

Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://www.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8329-4068-3

1. Auflage 2009

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2009. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale <i>Maria Gigliola di Renzo Villata</i> | 15 |
| Profili del notariato in Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XII-XIX) <i>Orazio Condorelli</i> | 65 |
| Histoire du notariat et du droit notarial en France <i>Franck Roumy</i> | 125 |
| El notariado en la historia de España (siglos XII-XXI) <i>Rafael García Pérez</i> | 169 |
| Geschichte des Notariats und Notariatsrechts in Deutschland <i>Werner Schubert</i> | 203 |
| Österreich-Ungarn: Geschichte und Historiografie des Notariats <i>Christian Neschwara</i> | 241 |
| Geschichte des Notariats auf dem Gebiet der Schweiz <i>Michele Luminati</i> | 279 |

| | |
|--|-----|
| Geschichte und Historiographie des niederländischen Notariats <i>Sebastiaan Roes</i> | 319 |
| Histoire du notariat en Belgique <i>Fred Stevens</i> | 361 |
| The History of the Notary in England <i>Nigel Ramsay</i> | 375 |
| The History of the Notary in Scotland <i>John Finlay</i> | 393 |
| Geschichte des Notariats in Dänemark <i>Ditlev Tamm</i> | 429 |
| The Notary Public in the Legal History of Finland and Sweden <i>Heikki Pihlajamäki</i> | 441 |
| Notarius publicus in Norwegian legal history <i>Hans Fredrik Marthinussen/Jørn Øyrehagen Sunde</i> | 463 |
| Entstehung und Entwicklung des modernen Notariats in Polen – vom französischen Modell zum landeseigenen Notarrecht <i>Danuta Janicka</i> | 483 |
| Geschichte des Notariats in Russland <i>Martin Avenarius</i> | 497 |

| | |
|--|-----|
| A History of the Greek Notarial System | 523 |
| <i>Helen Saradi-Mendelovici</i> | |
| The Notary in American Legal History: the Fall and Rise of the Civil Law Tradition? | 559 |
| <i>Mathias Reimann</i> | |
| Geschichte des Notariats und Notariatsrechts im frühneuzeitlichen Hispanoamerika und im späteren Argentinien | 595 |
| <i>Thomas Duve</i> | |

Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale

Maria Gigliola di Renzo Villata

1. Una premessa. Tra ascesa e declino: i due poli di uno sviluppo multiforme.
2. Il notariato nell'età altomedievale dal nord al centro dell'area italiana.
3. Il notariato nell'età basso-medievale dal libero comune alle Signorie.
4. Il notariato nell'Italia centro-settentrionale dall'ancien régime all'età della restaurazione: tra profondi mutamenti e sporadici ritorni al passato
 - 4.1. L'ancien régime
 - 4.2. L'Ottocento.
5. Per concludere: la prima legge unitaria.

1. - Una premessa. Tra ascesa e declino: i due poli di uno sviluppo multiforme.

Tommaso Garzoni, scrivendo dei notai nella sua *Piazza universale di tutte le professioni*, terminata in pieno Cinquecento, ne tracciava un profilo non propriamente positivo, attribuendo alla categoria, o almeno ad una parte di essa, una serie di 'vizi' contingenti, che costituivano un'aperta negazione dei loro compiti istituzionali: «Hanno poi questi nodari la camiscia imbrattata ancora loro molto bene, perché [...] alle volte tratti dall'ignoranza fanno instrumenti inetti, et confusi, o difettuosi, et invalidi, perché non hanno le debite solennità, laonde restano le persone dannificate, et ne suscitano litigii d'importanza con manifesta ruina delle parti. Alle volte anco scientemente, et a posta fanno instrumenti falsi, come ne' contratti di compre, o pagamenti, ovvero ne' testamenti, intricando le lor conscienze nel falso; et seco i testimonii insieme, quai pigliano a lor modo, per buscar qualche imboccata da persone malvagie, et senza un'oncia di coscienza al mondo. Et qualche volta occultano le scritture giovevoli, et necessarie agli altri; a istanza di qualcuno, per giovare a quello, et nuocere al resto; come i legati delle pie cause passano sovente per questo trabocchello. Oltra di ciò vedranno talhora, che un contratto sarà violato et fatto per via d'estorsione, come nelle rinoncie, che fanno alcuni ch'entrano nelle religioni, o ne' contratti di matrimonii sforzati, o ne' testamenti di quelli che testano, havendo perso l'uso di ragione, e non potendo legittimamente testare; e nondimeno, pur che trovino da colare, come becchi et castroni colano all'erba, et si rogano via senza risguardo alcuno, et senza alcuna consideratione; né meno si fan pregar talvolta a formare uno instrumento usurario, come si usa in molti luoghi della Graffignana, per graffiar bezzi a tutte le foggie, i quali corrono per mezzo delle linee scritte, potendovi passar fino ai Zanfroni, tanto le fanno larghe, et l'una dall'altra distante, per guadagnare [...]. Insomma tu puoi vedere agevolmente, che i principali fra loro sono quelli, che fanno meglio travagliar

la piazza, intricar le liti, avviluppar le cause, falsificare i testamenti, gli instrumenti, le supplicationi, e i brevi, et che sanno eccellentemente ingannare, truffare, et quando bisogna giurar falso et rogar falso, havere ardimento di fare ogni male, né si lasciar vincere da alcuno in fabbricare inganni, frodi, barrerie, calonnie, lacci, caproni, insidie, intrighi, controversie, querele, circonventioni: e non v'è instrumento fra loro tanto intiero, e tanto valido, e tanto solennemente fatto, che non si possa litigarvi sopra [...]»¹.

Si scolpiva in queste sferzanti parole un giudizio, per così dire, dell'opinione pubblica, man mano rafforzatosi nel tempo sì da minare la credibilità di una professione, che aveva costruito le proprie fortune sulla *publica fides*, attributo qualificante della sua attività.

Ludovico Antonio Muratori, due secoli dopo, sembrava mostrare la stessa diffidenza verso la condotta della categoria, quando indicava tra i difetti intrinseci della giurisprudenza la difficoltà di «scoprire ed interpretare la volontà ed intenzione degli uomini, con ricavarla da i fatti, o pur dalle parole degli stessi mortali», e censurava il ceto notarile per una certa incapacità, ignoranza e negligenza nello svolgere il compito affidato: «Dirò di più: non han poca colpa in ciò alle volte gl'ignoranti Notai, che o non intendono la mente de' contraenti e testatori; o se l'intendono, l'esprimono così trascuratamente o confusamente, che resta fondamento a due contrarj Avvocati di spacciarla e pretenderla cadauno favorevole al proprio Cliente. Allorché certo Dottore della nostra Città osservava Notai, che stendevano qualche contratto, o ultima volontà delle persone, soleva dire sorridendo a' suoi colleghi: *mirate colui: egli ora sta lavorando per me*»².

Non era sempre stato così. La professione aveva vissuto nell'età medievale momenti di grande splendore, come attestano le fonti, che rivelano una profonda compenetrazione delle sue funzioni con la vita della società coeva pubblica e privata, accompagnata significativamente da un'ascesa di spicco. Quella che Cencetti chiamò, con 'qualifica' fortunata, la *repubblica dei notai*, per indicare il forte potere nelle istituzioni politiche e sociali bolognesi di allora (a metà del XIII secolo) nonché la sua azione 'pervasiva' a tutto campo, può ben rappresentare in una semplice espressione la crescita di un ceto nella considerazione comune e non solo³.

1 Tommaso Garzoni, *La Piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di G.B. Bronzini, con la collaborazione di Pina De Meo e Luciano Carcereri, I, Firenze, L.S. Olschki, pp. 171-172. La prima edizione, veneziana, dell'opera risale al 1585.

2 Ludovico Antonio Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, cap. III De i Difetti intrinseci della Giurisprudenza e Giudicatura, Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1742, rist. anast., pp. 12-13.

3 Cfr. Antonio Ivan Pini, «Un principe dei notai in una repubblica di notai»: Rolandino Passeggeri nella Bologna del Duecento, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di Pierre Racine, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Cip. Le. Co., 1999, p. 29 ss.; indi Id., *Bologna nel suo secolo: da «comune aristocratico» a «repubblica di notai»*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa* (Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino: organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato), Bologna, città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di Giorgio Tamba, Milano, A. Giuffrè, 2002, p. 1 ss.; Giorgio Tamba,

Una simile rilevanza può essere immediatamente percepita nell'inesauribile ricerca degli studiosi sull'arte notarile, indagata in tutte le sfaccettature della sua complessa realtà.

Dopo il declino dell'età moderna occorre arrivare all'Ottocento per rinvenire elementi di novità, in una cornice normativa che richiede un adeguamento delle funzioni.

Segue perciò un periodo, variamente contrassegnato da un inquadramento volto a conferire una maggiore professionalità tramite un controllo, predisposto a livello legislativo, delle capacità e competenze dell'aspirante notaio, e una disciplina articolata dell'attività. Insieme si fa sempre più palese la tendenza, viva soprattutto sul finire del XIX secolo, verso una maggiore consapevolezza identitaria della categoria. Solo però con la seconda metà del Novecento la professione vedrà in Italia una sua progressiva affermazione ed ascesa, anche grazie all'impulso dell'organo nazionale di categoria, il Consiglio Nazionale del Notariato.

Esercitando un ruolo di guida del ceto notarile, chiamato ad assumere un ruolo crescente nella vita sociale, si farà anche promotore di una serie di iniziative, tra le quali emergono, per spessore qualitativo e quantitativo, quelle di taglio culturale. La prestigiosa collana di studi storici sul notariato italiano, che vanta al suo attivo ormai numerosissimi titoli, ne è un esempio di grande spessore, idoneo a conservare alla memoria storica e a tramandare alle generazioni future una tradizione di ceto continuata attraverso i secoli e ora ravvivata grazie alle ricerche susseguitesì negli ultimi decenni, via via allargatesi nelle diverse direzioni e nei confini temporali e geografici.

La breve premessa serviva solo a permettermi di entrare, per così dire, *in medias res*: si tratta infatti, a proposito del tema affrontato sommariamente nelle pagine che seguono, di delineare la microstoria del notariato nell'Italia centro-settentrionale, tuttavia di lungo periodo, ricca di eventi, di testimonianze e di protagonisti, alcuni dei quali (penso a Rolandino de' Passeggeri, bolognese) capaci di rappresentare per secoli in modo emblematico la professione nel mondo di allora, oltre i limitati confini della penisola, in Europa.

Il mio esordio nella cornice di una raccolta di studi dedicati alla storia per così dire globale del notariato, costruita con l'intenzione di dare ad essa una vastissima latitudine temporale e geografica, non può che ricalcare e confermare pienamente quanto scrisse e disse Mario Ascheri qualche anno fa nell'incontro organizzato dall'Università di Saragozza dal titolo *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*: «Il notariato italiano continua ad essere oggetto di grande attenzione storiografica»⁴. L'illustre storico del diritto intendeva *in limine*

Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale (Biblioteca di storia urbana medievale diretta da A.I. Pini 11), Bologna 1998, CLUEB, passim.

4 Cfr. Mario Ascheri, I problemi del successo: i notai nei Comuni tardo-medievali italiani, in Aragon en la edad media. *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media* (Publicaciones del Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Zaragoza 28), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 113-125, spec. p. 113.

porre subito l'accento sull'intensità dell'impegno, profuso fino a quel momento, e sull'interesse degli storici, pure a livello internazionale (basti pensare da ultimo a Petra Schulte e Andreas Meyer⁵), per il notariato di area italiana, studiato soprattutto quale professione vivace, nonché attiva ed influente nell'epoca medievale, in un territorio considerato, con un giudizio largamente condiviso, la «cuña del Notariado», e caratterizzata da un maggiore ruolo e spessore a confronto con altre realtà europee⁶.

Proprio per queste ragioni la mia trattazione non potrà essere esaustiva, quantunque circoscritta nei confini territoriali sopra indicati, perché l'addentrarmi progressivamente nella ricerca, nello scavo approfondito condotto tra fonti e storiografia, mi ha persuaso ancora di più, di quanto già fossi all'inizio delle indagini in materia, dell'impossibilità di dominarla attraverso uno sguardo di sintesi. Seguirà quindi una serie di riflessioni, osservazioni, spunti a carattere inevitabilmente frammentario, del che chiedo scusa in anticipo a chi mi leggerà.

2. Il notariato nell'età altomedievale dal nord al centro dell'area italiana.

Dopo gli studi di Giorgio Costamagna sul notariato e sul documento notarile altomedievale, dedicati con particolare impegno al territorio del *Regnum Italiae*, si considerano in gran parte acquisiti alcuni elementi utili ad una ricostruzione della fisionomia del *notarius* e del prodotto della sua attività professionale: mentre si affermava una marcata continuità strutturale nel documento tra l'età romana precedente, specificamente giustiniana, e la successiva⁷, non si poteva invece sostenere altrettanto, malgrado alcune voci in contrario⁸, per la figura del *notarius*

5 Petra Schulte, *Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden in kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhundert*, Tübingen, M. Neumeyer, 2002; Andreas Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 92), Tübingen, M. Neumeyer, 2000.

6 Cfr. ancora José Trenchs Odena, *Palabras Previas, in apertura degli Actas del Congresso di Valencia del 1986 (Notariado publico y documento privado : de los origenes al siglo 14: Actas del 7. congreso internacional de diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat valenciana, 1989, pp. 8-9)*. V. ancora di recente Rui Manuel de Figueiredo Marcos, *Ars notariar, in Estudos em memória do professor Doutor José Dias Marques, cord. Ruy de Albuquerque, António Menezes Cordeiro, Coimbra, Almedina 2007, pp. 795-2004, spec. pp. 798-799*. Cfr. per l'importanza del 'fenomeno' italiano nel quadro europeo coevo pure Marino Berengo, *L'Europa delle città*, Torino, G. Einaudi, 1999, pp. 369-392.

7 Mario Amelotti, *Giorgio Costamagna, Alle origini del notariato italiano*, Milano 1975, p. II *L'alto Medioevo* (a cura di G. Costamagna). Nello stesso senso Alberto Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto medioevo alla fine del Settecento*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1979, p. 5.

8 Cfr. ad es. Edoardo Durando, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino, Fratelli Bocca Edit., 1897, Tip. Succ. A. Baglione, spec. pp. 24-60; nello stesso senso Antonio Viscardi, *Le origini*, V ed. e con aggiunta bibliografica, a cura di Anna Maria Finoli, Milano, F. Vallardi, 1973, p. 212 ss.; Oswald Redlich, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, in *Handbuch der*

rispetto al tabellionato romano, destinato a continuare nella sua funzione ed organizzazione ancora per un certo periodo nell'area a diritto romano bizantino, mentre in quella lombardo-toscana si sviluppava invece il *notarius*, figura professionale 'richiesta' dalla società del tempo per far fronte, in particolare, alle esigenze di certezza della proprietà fondiaria.

Di rilievo appare anche la questione legata all'esistenza o meno di formulari nell'Italia altomedievale, capaci di servire da modello ai notai nella redazione di documenti e di giustificare pure la tendenziale omogeneità di formule presenti nella pratica (Brunner lo negava, Bresslau era di avviso contrario, nel solco di un orientamento già espresso da Ludovico Antonio Muratori; Leicht e Ferrari ne sostenevano la presenza⁹). Mentre per raccolte come le *Formulae Andegavenses*, o le *Formulae Marculfi Monaci*¹⁰, o le *Formulae Turonenses*, di area spiccatamente francese, si discuteva con scarsa convinzione riguardo alla loro influenza nel *Regnum* longobardico, e con maggiori consensi per l'epoca successiva, forse un maggiore interesse ai nostri fini ha suscitato e suscita il *Cartularium* chiamato normalmente *langobardicum*, unico «rappresentante italiano del genere formularistico»¹¹, raccolta di venticinque formule di atti privati e processuali (come

mittelalterlichen und neueren Geschichte, IV Abt. Hilfswissenschaft und Altertümer, III, Munchen-Berlin, Oldenbourg, 1911, p. 19 ecc. V. per un'ipotesi diversa Armando Petrucci, Introduzione, in *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, a cura di Armando Petrucci, Milano, Casa Editrice A. Giuffrè, 1958, pp. 4 ss., spec. pp. 7-8, ove, riprendendo la tesi di Schiaparelli (Note diplomatiche sulle carte longobarde, I I notai nell'età longobarda, «Archivio Storico Italiano», s. VII, 17 (1932), p. 3ss.), se si esclude ogni possibile legame con i tabelliones di epoca romana, si ricollega indirettamente il notariato longobardo piuttosto ai notari di epoca romana, che esercitavano funzioni diverse dai tabelliones (era questa la tesi dell'illustre diplomatista) «attraverso il termine medio costituito dal notariato ecclesiastico, da cui essi derivarono il nome... per la insopprimibile necessità della documentazione sentita da una classe ricca, indipendente ed attiva qual'era l'aristocrazia fondiaria longobarda...».

- 9 Cfr. Heinrich Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1906, I, p. 576; Henry Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, II, 1 (3. Aufl.), Berlin, W. de Gruyter, 1958, spec. p. 247; v. poi Ludovico Antonio Muratori, *Antiquitates italicæ Medii Aevi*, I, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinæ in Regia Curia, 1738, coll. 666-668, spec. 667. Indi Pier Silverio Leicht, *Formulari notarili nell'Italia settentrionale*, in *Mélanges Fitting*, II, Montpellier, Société anonyme de l'imprimerie générale du midi, 1906, pp. 54-55; Giannino Ferrari, *Formulari notarili dell'età bizantina*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 23 (1912); ma v. anche, in tempi più recenti, Giulio Vismara, *Leggi e dottrina nella prassi notarile italiana dell'Alto Medioevo*, in Id., *Scritti di storia giuridica*, 2., Milano, Giuffrè, 1987, pp. 51-78, già in *Confluences des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier*, 12-14 décembre 1977, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 313-340.
- 10 Cfr. ed. Karl Zeumer, in *Monumenta Germaniæ Historica. Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1886 pp. 32-112; ora anche Marculfi *formularum libri duo*, recensuit francogallice vertit adnotatiunculis instruxit Alf Uddholm [Collectio Scriptorum Veterum Upsaliensis] (con trad. francese), Upsaliae, Eranos, 1962. V. anche Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale, I L'alto medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, p. 263, 270, con datazione probabile al VII secolo.
- 11 Cfr. in proposito Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale, I L'alto medioevo* [nt. 10], p. 327, 330; *Il II basso medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, spec. p. 19 (il

l'investitura salva querela, l'ostensio chartae, la finis status e la finis intentionis terrae), controverse nella destinazione (rivolte piuttosto all'ambiente notarile che al giudiziario, come è stato anche ipotizzato) e nella collocazione cronologica: il dato è ovviamente di peso per determinarne la formazione, la penetrazione e l'impiego, oscillante tra il nono¹² e l'undicesimo secolo¹³.

Per ciò che concerne la prassi, la massa dei documenti conservati ed editi, che si è accumulata nel tempo, è veramente enorme: basta scorrere l'elenco delle edizioni di codici e di cartari, apposto nelle prime pagine della *Storia dei patti successori* di Giulio Vismara¹⁴, attenta ed acuta ricostruzione dell'istituto attraverso le fonti altomedievali ed in particolare la prassi documentaria (attestata dalle carte private del periodo), per rendersi agevolmente conto del lavoro degli studiosi intorno a questi preziosi materiali nel corso di circa due secoli di attività (si potrebbe iniziare dalle settecentesche *Antiquitates italicæ Medii Aevi* di Ludovico Antonio Muratori, o dall'*Italia Sacra*, di poco precedente, di Ferdinando Ughelli, con un ritmo senza dubbio crescente dal tardo Ottocento fino al 1941, anno della pubblicazione dell'opera, e mai attenuatosi. Se ne ricava una testimonianza tangibile dei 'prodotti' di una professione pure all'epoca non circondata dalla considerazione di cui godrà nei secoli successivi. I titoli che si potrebbero menzionare sono dunque veramente numerosi. Dalla pubblicazione a metà Ottocento del *Codex diplomaticus Langobardiae* a cura di Giulio Porro Lambertenghi, ricco di più di mille *chartae*

virgolettato nel testo è tratto da Cortese, op. ult. cit., p. 19) e 21; nonché Giovanni Diurni, *L'Expositio ad librum papiensem e la scienza giuridica preimeriana*, Roma, Fondazione Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1976, spec. pp. 41, 104, 106-107, 130. Lo si può consultare nell'ed. Georgius Henricus Pertz (Boretius), in *Monumenta Germaniae Historica, Leges, IV, Additio tertia*, Stuttgart, Anton Hiersemann; rist. anast. Vaduz, Kraus Reprint, 1965, pp. 595-602.

- 12 Guido Mengozzi, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medioevo*, Pavia, Tipografia cooperativa, 1924, p. 333; Cesare Manaresi, *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del Regno*, «Rivista di storia del diritto italiano», 23 (1950), pp. 177-217, spec. p. 195. V. poi Giovanna Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preimeriani: alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1991, spec. pp. 21-22 nt. 45 (ma anche p. 82 nt. 225), ove si propende per una datazione intorno alla seconda metà o alla fine del X secolo e un'attribuzione «all'ambiente di giuristi (notai e giudici) che allora si va formando intorno alla cancelleria e al tribunale regi... e ad una prima attività di quell'ambiente; anche se non è escluso che un primo, più antico strato del Cartulario, fonte e nucleo della sistemazione d'età ottoniana, risalga alla fine del IX secolo, come voleva Manaresi...».
- 13 V. Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano*, I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1896, spec. p. 160 (favorevole ad ascriverlo «verso la fine del X secolo»); lo collocano nell'undicesimo secolo Pier Silverio Leicht, *Formulari notarili nell'Italia settentrionale* [nt. 9], pp. 47-59, spec. 53, 58, dove lo si considera un prodotto della scuola di Pavia; Guido Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti*, Padova, CEDAM, 1953, p. 372.
- 14 Giulio Vismara, *Storia dei patti successori* (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore: Scienze giuridiche, vol. 68), Milano, Vita e Pensiero, 1941, rist. Milano, Giuffrè, 1986, pp. VII-XXII).

risalenti ai secoli tra l’VIII ed il X¹⁵, giudicato ora «criticamente quasi del tutto inaffidabile» (Michele Ansani¹⁶), al *Codice diplomatico longobardo*, con i circa trecento documenti (esattamente duecentonovantasei) editi dallo Schiaparelli (dieci nel milanese), che sono rogati tra Lombardia, Emilia, Veneto, Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lunigiana e Lazio, si sono succedute moltissime altre edizioni, che hanno assicurato una più larga accessibilità ad un patrimonio archivistico prima dominio di pochi. Penso, per fare un esempio tra i tanti possibili, alle edizioni di Giorgio Cencetti delle carte bolognesi del secolo X o delle carte del secolo XI dell’Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore¹⁷, o al progetto del *Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)*, i cui esiti sono visibili *on line* e sono già ben tangibili per l’area bresciana, bergamasca, cremasca, lodigiana, milanese, pavese, consentendo parimenti una consultazione immediata ed agevole anche di recenti edizioni a stampa di pergamene del territorio¹⁸.

Quanto al rogatario di queste *chartae*, le qualifiche con le quali compare nei documenti sono le più variate: se si guarda al solo *Codice diplomatico longobardo*, ve sono – come è stato rilevato - ben ventitrè: se molte denotano una provenienza ed una forma di dipendenza dall’ambiente ecclesiastico con autori e destinatari soprattutto ecclesiastici (*episcopus, presbiter, presbiter et notarius, archidiaconus, diaconus, subdiaconus, monachus, clericus, acolitus*, ma anche *vir devotus, lector noster, amicus*), se ne si incontrano qua e là altre, *notarius, notarius Regis, notarius Regiae Potestatis, notarius ecclesiae, subdiaconus et notarius*, con l’indicazione quindi di una dipendenza dall’autorità laica o ecclesiastica, o si trova solo *notarius*, o più semplicemente *scriptor* e, molto più di rado, *exceptor*, anche accomunato, in un caso, ad una carica ecclesiastica (*subdiaconus exceptor*), o altra ancora come *vir clarissimus*¹⁹.

L’autenticità e dunque la credibilità sembra ricollegarsi in questi casi alle *chartae* rogate da *notarii* e ecclesiastici, come si può dedurre dal valore loro riconosciuto dai rogatari posteriori che ne estraggono copia, o dai placiti che attribuiscono forza di prova alla *charta* esibita²⁰.

15 V. Codex diplomaticus Langobardiae, a cura di Giulio Porro Lambertenghi (con il concorso di altri valenti ‘editori’) Augustae Taurinorum, e Regio Typographeo, 1873 (Historiae Patriae Monumenta, t. XIII).

16 V. Michele Ansani, Presentazione del progetto del Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII), consultabile sul sito <http://cdlm.unipv.it/progetto/>.

17 Cfr. Giorgio Cencetti, Le carte bolognesi del secolo X, in Notariato medievale bolognese, t. I. Scritti di Giorgio Cencetti, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano 3), pp. 1-132 (già in «Biblioteca de “L’Archiginnasio”», s. II n. L, Bologna 1936); Id., Le carte del secolo XI dell’Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore, ibidem, pp. 133-182 (anche in «Pubblicazioni del R. Archivio di Stato in Bologna», I, Bologna 1934).

18 Cfr. <http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/>. Cfr. ad es., per l’area milanese, alcune edizioni della collezione Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII presenti *on line*: v. infra ntt. 55-56.

19 Codice diplomatico longobardo, a cura di Luigi Schiaparelli, in Fonti per la storia d’Italia, vol. I, Roma, Tipografia del Senato, 1929; II, Roma, Tipografia del Senato, 1933, rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmus, 1960-1966, passim.

20 Cfr. Costamagna, Alle origini del notariato italiano [nt. 7], p. 160 ss.

Costamagna ha parlato di «formule della credibilità» a denotare gli elementi che nel documento sono posti a soddisfare la funzione della fiducia nel suo valore da parte della comunità: l'argomento è assai delicato perché – come è stato detto - «non è da ritenersi che la credibilità della *charta*, erede del documento tabellionico, sia stata accolta subito trionfalmente. Ci sono indizi, anzi, che essa dovette far lunga anticamera tra il secolo ottavo e il decimo primo».

Vari interventi legislativi, dalle disposizioni di Rachis e di Liutprando ad alcune norme dell'età franca, alludono alla necessità che l'elaborazione del documento sia accompagnata, per conseguire la sua piena efficacia, dal rispetto di alcune formalità. Tali la redazione da parte del «pubblico scrivano», la *roboratio* da parte dei testimoni, la *subscriptio* da parte del venditore e degli stessi testi, un giuramento supplementare ecc., la *comparatio litterarum*, fatta attraverso la redazione di tre copie del documento, da comparare tra loro per accertarne la veridicità, o, più tardi, il giuramento, riconosciuto, sotto il Regno di Lotario, come necessario in un momento successivo per *veram et idoneam facere cartam* (e provarla) solo in caso di morte dei testimoni e, con Guido, pure se i testi fossero vivi, o ancora, con Ottone I, il ricorso alla *pugna*, vale a dire al duello in caso di accusa di falsità della *charta*, opposta da una delle parti in contesa; e inoltre la *traditio chartae*, quella cosiddetta *ad proprium*, effettuata tramite la consegna del documento da parte dell'autore al destinatario²¹, e la *completio* da parte del rogatario, formalità talora menzionate specificamente dalla *charta* (nella formula usata dal rogatario *post traditam complevi*). O ancora l'*ostensio chartae*, compiuta mediante processi 'apparenti' (teoria questa non condivisa da una parte della storiografia), che consentivano all'attore di produrre documenti in giudizio con il solo obiettivo di ottenerne una convalida dall'autorità giudiziaria²². Una complessa sequenza di elementi, ai quali si potrebbe aggiungere anche la *data*, che indica la misura delle difficoltà incontrate nel processo storico per attribuire *publica fides* al documento.

3. Il notariato nell'età basso-medievale dal libero comune alle Signorie.

Da Bologna a Parma e Ravenna, da Genova a Milano, da Torino a Novara, a Vercelli e ad Alessandria, da Venezia a Verona, da Padova a Treviso, a Belluno, da Firenze a Pisa, da Siena a Lucca e ad Arezzo, ogni centro comunale di importanza

21 Cfr. ad es. Luigi Schiaparelli, Note diplomatiche sulle carte longobarde. La formula «post traditam» (*chartam*), «Archivio Storico Italiano», s. VIII, 19 (1933), p. 47 ss.

22 Costamagna, Alle origini del notariato italiano, pp. 222-229. V. per l'*ostensio chartae* Julius Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, I, Innsbruck, Wagner, 1868-1874, rist. anast. Aalen, Scientia, 1961, § 12, 13; Mengozzi, Ricerche sull'attività della Scuola di Pavia [nt. 12], p. 43 ss.; Gianluigi Barni, Il processo per «ostensio cartae» ed un recente documento sardo, «Archivio Storico Lombardo», n.s. 4 (genn. giugno 1939), pp. 3-26; Id., Contributo alla conoscenza degli scopi del processo per «ostensio cartae», «Rivista di storia del diritto italiano», 15 (1942), pp. 224-240. V. inoltre Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preimeriani* [nt. 12], spec. p. 21 nt. 45, ove la pratica massiccia dell'*ostensio chartae* è vista come segno dell'attuarsi di una normalizzazione tecnico-culturale nella seconda metà del sec. X, sia nella procedura giudiziaria sia della documentazione ad essa relativa nel Regnum.

più o meno grande, portatore di una sua storia attraverso i secoli dal medioevo all'età moderna sino alla contemporanea, si presta a divenire un laboratorio privilegiato per una storia del locale notariato, che ha interessato variamente gli studiosi, capaci di ricostruirne i profili attingendo alle spesso copiose fonti, conservate presso gli archivi statali ed ecclesiastici. È stato detto che «Una delle caratteristiche della civiltà comunale è certamente rappresentata dall'espansione dell'impiego della documentazione scritta in ambito cittadino, con una pervasività della strumentazione notarile che sembra investire tutti i momenti della vita d'interrelazione con una minuziosità quasi maniacale»: ciò vale certamente per l'area italiana, che vede tra XII e XIII secolo l'emergere impetuoso della scrittura quale strumento alternativo alla memoria, più affidabile e sicura la prima al fine di garantire la stabilità dei rapporti giuridici privati e pubblici. In questo processo di trasformazione epocale della società coeva i notai hanno un posto di assoluto rilievo, che riescono a rafforzare acquistandone prestigio e potere, diversamente da quanto accade in altri paesi europei con differente tradizione, come, per fare un esempio tra i tanti possibili, nell'Inghilterra del XIII secolo²³. Giovanni da Bologna, un pubblico notaio italiano autore della *Summa de his quae in foro ecclesiastico coram quibuscumque iudicibus occurrunt notariis conscribenda*, dopo alcuni anni di attività in Inghilterra a partire dal 1279 – lo ricordava Christopher Cheney –, stigmatizzava in maniera eloquente lo scarso uso dei notai in quei territori: «Gli Italiani, uomini prudenti, vogliono avere uno strumento pubblico praticamente per ogni contratto che stipulano; gli Inglesi sono invece proprio all'opposto e uno strumento viene richiesto solo quando è essenziale»²⁴. Giovanni da Viterbo, in un capitolo del suo *De regimine potestatis*, scritto negli anni Quaranta del XIII secolo, sottolineava il rilievo assunto nella vita cittadina dall'ufficio del notaio del Comune («dicitur in iure talis notarius servus publicus, non quod sit servus a servitute, sed a servitio quis

23 Gian Giacomo Fissore, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del Comune: amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Giuliana Albini, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 39-60, spec. p. 39 per il virgolettato nel testo. V. su questo aspetto *Kommunales Schriftgut in Oberitalien: Formen, Funktionen, Überlieferung*, hrsg. von Hagen Keller und Thomas Behrmann (*Munstersche Mittelalter-Schriften* 68), München, W. Fink, 1995. Per l'Inghilterra v. Michael T. Clanchy, *From Memory to Written Record, England 1066-1307*, 2. ed., Oxford (UK), Cambridge (USA), Blackwell, 1993, p. 37, ove si ricorda il caso del notaio Giovanni da Bologna che in pieno Duecento, in Inghilterra al servizio dell'arcivescovo Pecham, registrava il diverso comportamento degli Italiani, ormai abituati a far ricorso al notaio per ogni più insignificante negozio giuridico e gli Inglesi che vi ricorrevano solo in casi eccezionali. V. poi Christopher R. Cheney- P.G. Stein- C.W. Brooks- R.H. Helmholz, *Notaries Public in England in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, Oxford 1972, trad. *Notai in Inghilterra prima e dopo la Riforma*, Milano, A. Giuffrè, 1991 (fa parte ed inaugura la collana a cura del Consiglio Nazionale del notariato *Per una storia del notariato nella civiltà europea* comparando con il nr. 1): la parte dovuta alla penna di Cheney (pp. 1-249) riguarda i Notai pubblici in Inghilterra nel XIII e XIV secolo.

24 V. Cheney, in *Notai in Inghilterra prima e dopo la Riforma* [nt. 21], p. 178. Della *Summa* v. ed. Ludwig Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, ed. München, 1863-1864, rist. anast. New York, Franklin, 1961, pp. 593-712.

publice servit...»), dalla stesura delle sentenze alla registrazione delle accuse, dalla verbalizzazione delle sedute consiliari all'annotazione dei 'banditi', vale a dire delle persone colpite da *bannum*, sino alla redazione delle lettere²⁵.

Il notaio assumeva dunque un posto di spicco nella nuova società comunale tanto sul versante dei rapporti tra privati quanto nella sfera pubblica²⁶. È del resto in pieno XII secolo che si mette in atto un processo che porta ad una nuova configurazione dell'atto notarile: non sono più – come dettavano le Novelle giustiniane e il Codice – le dichiarazioni dei testimoni e del notaio rogatario a dare valore di piena prova alla *charta*, assieme alla sua insinuazione nei *gesta*, ma la presenza di formalità previste per la redazione dell'*instrumentum* e la sottoscrizione autografa del notaio rogatario, alla cui persona si viene gradatamente a ricollegare la *fides publica*. Il notaio, attraverso il *signum notarii*, diventa il vero protagonista nel progressivo peso acquisito dall'*instrumentum* nell'esercizio di una specifica funzione certificante; gli attori e i testimoni che, nelle *chartae* altomedievali o dell'inizio del secondo millennio, firmavano gli atti o risultavano presenti con i loro nomi, preceduti da un segno di croce con la scritta *signum manus*, ora sono indicati dal notaio con la formula *interfuerunt testes*, accompagnata dai loro nomi e cognomi²⁷.

A Bologna opera un ceto notarile molto attivo, tanto che Gianfranco Orlandelli, Giorgio Tamba e Antonio Ivan Pini hanno potuto parlare di una 'Repubblica dei notai'²⁸. Gina Fasoli, per fare qui il nome di un'illustre medievista, consumata

- 25 Cfr. Giovanni da Viterbo, De regimine potestatis, r. XXXVIII Iuramentum potestatis, XL Iuramentum notariorum, r. XLIX Facto iuramento, quid faciendum sit potestati, r. LI De electione executorum et aliorum officialium, LXXXI Der ammonitione facienda primo iudicibus, notariis et aliis officialibus curie, r. LXXXIV Quis ordo servetur in maleficiis, r. LXXXVII Qualiter et quandoscribende sunt condemnationes et absolutiones, ma spec. r. CXV De officio notariorum potestatis et iudicum, ed. Gaetano Salvemini, in Bibliotheca iuridica Medii Aevi, III, Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita scilicet Pillii ... [et al.] / prodeunt curantibus Iohanne Baptista Palmerio ... [et al.], Bononiae, in aedibus successorum Monti, 1901, rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1962, pp. 228-229, 232, 247, 249, spec. 259 (anche per il virgolettato nel testo).
- 26 A questo aspetto è stato dedicato di recente un convegno a Genova il 9-10 novembre 2007 Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV) (in corso di stampa), per cura del Centro Studi Giorgio Costamagna: v. per ora le conclusioni di Enrico Marmocchi, Il notaio per la città (Conclusioni di un convegno storico), «Rivista del notariato. Rassegna di diritto e pratica notarile», 62.3 (maggio-giugno 2008), pp. 507-512.
- 27 V. da ultimo Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 130.
- 28 Ha usato per primo l'espressione Gianfranco Orlandelli, Premessa a Liber sive Matricula notariorum comunis Bononie: (1219-1299), a cura di Roberto Ferrara e Vittorio Valentini, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980, pp. III-VIII, spec. p. VIII; indi Giorgio Tamba, Il notariato a Bologna nell'età di Federico II, in Federico II e Bologna, Bologna, Deputazione di storia patria, 1996 (Documenti e Studi, XXVII), pp. 83-105, spec. p. 83; nonché Antonio Ivan Pini, Bologna nel suo secolo: da «comune aristocratico» a «repubblica di notai» [nt. 3], p. 1 ss., spec. p. 18, e già Id., «Un principe dei notai in una repubblica di notai» [nt. 3], p. 29 ss.; v. anche Giorgio Cencetti, Rolandino Passeggeri dal mito alla storia, già in «Rivista del notariato», 4 (1950), ora in Notariato medievale bolognese, t. I. Scritti di

esperta di ‘cose’ bolognesi, non aveva mancato di sottolineare il suo emergere in tutta evidenza nella vita comunale locale: è presente infatti in tutti gli uffici comunali, partecipa alla vita politica in qualità di membro della corporazione e di cittadino singolo, pone la sua competenza al servizio dei privati aiutandoli nel dare veste giuridica più garantita e stabile ai loro rapporti giuridici, ha acquisito una elevata posizione sociale ed economica, individuale e di corporazione, svolge una funzione culturale²⁹.

Già con il 1219, comunque nel secondo decennio del secolo XIII, ci si preoccupava che la *licentia et facultas exercendi officium notarie* fossero attribuite mediante un atto formale di investitura e subordinate alla concessione di un apposito privilegio, che, come precisava Ranieri da Perugia nel suo *Liber formularius*, «aliquando a domino papa, vel imperatore, vel spectabilibus regie curie viris, seu comitibus palatinis, aut alias a principe iurisdictionem habentibus, aliquando a rectoribus civitatum postulantibus erogatur»³⁰. L'*instrumentum privilegii* «costituiva pertanto, se autentico, l'elemento di prova più evidente ed inoppugnabile della *publica fides* di cui in linea di diritto dovevano godere gli atti rogati e sottoscritti dalla persona che ne era in possesso»: così si orientarono a stabilire i *sapientes*, tra i giudici e notai più reputati allora attivi a Bologna, in merito ai dubbi sollevati sul valore da riconoscere ad atti provenienti da persone, della cui qualifica non si poteva avere piena consapevolezza³¹.

Esercita dunque la corporazione in pieno Duecento un ruolo di rilievo nello sviluppo delle istituzioni cittadine e nella crescita di un diritto locale, al quale si vuole assicurare un assetto ed una vita più stabile. Non per nulla, nelle vicende che conducono dopo il 1274 la città felsinea a dotarsi di un nuovo *corpus* statutario, espressione degli equilibri di potere del momento, basati ora sulle corporazioni popolari e la società d'arti e d'armi, nonché sulla presenza fissa tra le istituzioni cittadine del capitano del popolo, risulta di tutta evidenza la partecipazione consistente dei notai: nelle diverse commissioni di statuari, incaricate tra il 1287 e

Giorgio Cencetti, Roma, 1977 (Studi storici sul notariato italiano 3), p. 201 ss.; e ancora Giorgio Tamba, Una corporazione per il potere [nt. 3], passim.

29 Gina Fasoli, Il notaio nella vita cittadina bolognese, in Notariato medievale bolognese, t. II Atti di un convegno (febbraio 1976), Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, p. 123. V. anche B. Schwarz, Das Notariat in Bologna im 13. Jahrhundert, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 53 (1973), pp. 49-92.

30 Ranieri da Perugia, *Ars notaria* (ma è il *Liber formularius*), a cura di Augusto Gaudenzi, pars secunda, rubr. XXXVIII de officio notarie, indi rubr. XXXX-XLIV, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi* (Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum), vol. II, Bononiae, in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves, 1892, rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1962, pp. 25-67, spec. p. 64).

31 Su questo profilo della *licentia et facultas exercendi officium notarie* cfr. Roberto Ferrara, «Licentia exercendi» ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII, in *Notariato medievale bolognese*, II [nt. 28], pp. 49-122, 49-50 per il virgolettato nel testo; indi Roberto Ferrara e Vittorio Valentini, rispettivamente Introduzione II e I, *Liber sive Matricula notariorum comunis Bononiae: (1219-1299)*, a cura di Roberto Ferrara e Vittorio Valentini, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980, pp. XI-XXXV e XXXVI-LXV.

l'anno seguente di elaborare, vagliare e discutere attraverso un complesso procedimento i testi dello *ius proprium* locale (comprese le *reformagioni*, nel numero di circa millecinquecento provvedimenti, in materia di commissioni notarili che autorizzavano i notai indicati nelle *provisiones*, diversi da quelli che avevano ricevuto l'incarico ed avevano provveduto a redigere una prima stesura del documento, cioè della *rogatio*, a scriverlo in forma definitiva), la corporazione notarile è largamente rappresentata e messa in grado di far sentire la sua voce, ad attestato della posizione acquisita nel fluire della vita comunale³².

Una documentazione ricchissima, quale quella conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna, offre allo storico, non solo del diritto, una miniera di materiali per penetrare in maniera più approfondita i diversi aspetti organizzativi della professione e per studiare sul piano operativo il modo di esercizio del *rogare*. Citerò tra i molteplici esempi di documenti editi il *Chartularium Studii bononiensis*³³, che ha potuto usufruire, per la sua trascrizione, dell'apporto di diplomatisti illustri del talento di Albano Sorbelli, di Giorgio Cencetti o di Ludovico Frati; il *Liber sive matricula notariorum*³⁴, pubblicato per il Duecento per le cure di Roberto Ferrara e Vittorio Valentini; presso l'Archivio di Stato felsineo si conservano altri tre volumi, strutturati come registri delle «sentenze di creazione dei notai», che contemplano le iscrizioni dal 1300 al 1540; per il periodo successivo fino all'anno 1800 esistevano altri cinque volumi, ora persi³⁵.

Una testimonianza suggestiva del peso sociale, economico e politico via via conseguito, in definitiva della partecipazione alle grandi intraprese felsinee, è anche l'edificazione della Cappella di S. Croce, già della Società dei Notai e detta la

32 V. Giorgio Tamba, Commissioni notarili a Bologna nei secoli XIII e XIV, in *Studio bolognese e formazione del notariato. Convegno organizzato dal Consiglio notarile di Bologna con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bologna* (Bologna – 6 maggio 1989-Palazzo dei Notai), Milano, A. Giuffrè Editore, 1992, pp. 118-158, spec. pp. 119 ss., 122 (sulle commissioni notarili v. poi l'edizione dei registri a cura di Tamba, Commissioni notarili. Registro (1235-1289, e Commissioni notarili. Dalle riformagioni del consiglio degli ottocento (1287-1289), ibidem, rispettivamente pp. 197-382 e 383-388. V. poi sulla corporazione dei notai Id., Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale [nt. 3], oltre all'altra bibliografia qui già citata nelle note precedenti.

33 Cfr. *Chartularium Studii Bononiensis*, 2. per cura di Albano Sorbelli, Bologna, presso la Commissione per la storia dell'Università di Bologna, 1913 (Contiene gli Atti relativi al Monastero di S. Agnese di Bologna); 6. per cura di Lodovico Frati, Bologna, presso l'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1921 (Contiene gli Atti del notaio Giovanni Angelelli); 12. , per cura di Giorgio Cencetti, Bologna, presso l'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1939, (contiene: Archivio dei Canonici regolari lateranensi di san Giovanni in Monte e san Vittore).

34 Cfr. *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie: (1219-1299)* [nt. 28].

35 Cfr. Giorgio Tamba, L'archivio della società dei notai, in *Notariato medievale bolognese*, II [nt. 28], pp. 191-283, spec. pp. 207-208; Id., Il riordinamento dell' archivio della società dei notai in Bologna, in *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, n. s., vol. 28 (1977), pp. 193-214, spec. pp. 195-196.

Cappella dei Notai al momento dell'erezione, tra il 1390 ed il 1410, della cattedrale cittadina, la Basilica di S. Petronio³⁶.

Gli studi ancora recenti su Rolandino de' Passeggeri, figura veramente centrale nel processo di evoluzione dell'arte notarile e della sua ascesa verso posizioni di maggior prestigio sociale e pure nella storia bolognese del XIII secolo, capace di raggiungere con lo stesso Rolandino «i vertici del potere secondo un'ambigua e larvata forma signorile»³⁷, hanno consentito una messa a punto più articolata del ruolo rivestito dalla *Summa totius artis notariae* nei progressi realizzati dall'*ars notariae*: se mi è consentito di rinviare a quanto scrissi alcuni anni or sono, in occasione delle celebrazioni bolognesi del 'mito' di Rolandino, con la sua opera si realizzava una «trasfusione equilibrata di una prospettiva tendenzialmente scientifica nella pratica notarile, per così dire una sua 'scientificizzazione' nell'armonioso incontro di istanze pratiche e teoriche, le prime ispiratrici di modelli negoziali ben congegnati, ricchi di clausole frutto di un panorama culturale dotto e aggiornato, le seconde, espresse nel corredo interpretativo, felice prospetto ordinato degli esiti raggiunti da un lavoro dottrinale svoltosi intorno a certi temi sul lungo periodo»³⁸.

- 36 Si tratta di una delle otto cappelle, esempio notevole di tardogotico emiliano, che compongono il nucleo originario di San Petronio e furono concesse in patronato, oltre che a famiglie cittadine influenti, ai Dieci di Balia, l'organo esecutivo del Comune, alle due Arti più coinvolte nella costruzione della Basilica, cioè ai Beccai e appunto ai Notai. È stata fatta oggetto nel corso del tempo e dei secoli di vari interventi di restauro, su cui v. Emanuela Fiori, Il restauro della Cappella dei Notai, in *Studio bolognese e formazione del notariato* [nt. 31], pp. 61-67.
- 37 Cfr., per averne un'idea immediata, il numero delle citazioni di Rolandino, che opera nella Bologna della seconda metà del XIII secolo in varie vesti, da ultimo *Storia di Bologna. 2. Bologna nel Medioevo*, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 242, 279, 291, 495, 498, 550-551, 559-562, 570, 572-574, 592, 595-596, 599-600, 603-604, 612, 634, 636, 798, 854, 1051, 1084: è menzionato dunque a vario titolo nei contributi presenti nel volume, in particolare di Roberto Greci, dedicato a Bologna nel Duecento, di Augusto Vasina Dal comune verso la Signoria (1274-1334). Il virgolettato nel testo è tratto da Aldino Monti, Il "lungo Quattrocento bolognese: agricoltura, sviluppo, istituzioni, in *Storia di Bologna. 2. Bologna nel Medioevo*, p. 1051.
- 38 Cfr. Maria Gigliola di Renzo Villata, Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella 'Summa totius artis notariae', in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa* [nt. 3], pp. 377-458 (spec. p. 379-380); con il titolo modificato e varianti Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella 'Rolandina', in *Studi in memoria di Giovanni Cattaneo, I*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 615-699. Per una sostanziale condivisione del mio giudizio a proposito di un'avvenuta scientificizzazione dell'arte notarile cfr. Gianfranco Orlandelli, Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo XIII. Per una edizione della "Ars notarie" di Salatiele, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna, n. s., vol. II*, Bologna 1961, pp. 3-54, spec. p. 6 ss.; Id., *Genesi dell'"ars notariae" nel secolo XIII*, in «*Studi medievali*», III, 6, fasc. 2, 1965, pp. 329-366, spec. p. 330 ss., 348 ss.; Id., *La scuola bolognese di notariato. Stato degli studi e prospettive della ricerca*, in *Notariato medievale bolognese, t. II* [nt. 28], pp. 27-46, spec. p. 42 ss.; da ultimo Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale, II. Il basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 267-268, spec. nota 25; Id., *Le Grandi Linee della Storia Giuridica Medievale*, Roma 2000, pp. 423-424, spec. nt. 641; v. anche Sirio P. P. Scalfati, *Un formulario notarile fiorentino della metà del Duecento* (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica 5), Firenze, Edifir, 1997, p. 20 ss., spec. p. 23.

È un percorso, quello della ‘scientifizzazione’, dai primi formulari a noi pervenuti, dallo Pseudo-Irneriano al *Liber formularius-Ars notarie* di Ranieri da Perugia³⁹, fino all’*Ars notarie* di Salatiele (a lui il merito di avere definito l’*ars notarie* come *scientia*)⁴⁰ e al *Formularium ... super contractibus et libellis de facto saepius accidentibus compilatum* di Martino del Cassero da Fano, di recente riedito e fatto oggetto di una specifica attenzione storiografica assieme alle altre opere dell’autore giurista «notaio, pubblico funzionario, docente e scienziato»⁴¹, per raggiungere il culmine dopo non molto con l’opera di Rolandino, «base fondante del diritto comune notarile»⁴², che giganteggia per capacità e fama sui precursori⁴³. La

- 39 Uso il titolo *Liber formularius*, secondo la denominazione scelta in origine dallo stesso Ranieri: v. sul punto da ultimo Nicoletta Sarti, *Publicare – exemplare- reficere*. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo, in Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa [nt. 3], p. 617-618, ora in Id., *Itinerari di storia giuridica. I manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 207-249, psec. pp. 210-211. Augusto Gaudenzi aveva invece edito il *Liber formularius* con il titolo di *Ars notaria* (v. *Rainerii de Perusio, Ars notaria et tribus codicibus mess. adhuc ignotis primum editit Augustus Gaudentius, Bononiae 1890*, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. II, Bononiae 1892, pp. 25-67). V. poi Ranieri, *Ars notariae*, ed. Ludwig Wahrmund, *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, III, 2, Innsbruck, Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1917.
- 40 Su cui v. Salatiele, *Ars notarie*, a cura di Gianfranco Orlandelli, 1. I frammenti della prima stesura dal codice bolognese dell’Archiginnasio B. 1484; 2. La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi Lat. 4593 e Lat. 14622, Milano, Giuffrè, 1961; Gianfranco Orlandelli, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo 13. per una edizione della 'Ars notariae' di Salatiele*, in *Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna*, n.s., v. 2, 1961, pp. 1-54.
- 41 Cfr. *Medioevo notarile: Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis: atti del Convegno internazionale di studi (Imperia-Taggia, 30/9-1/10/2005)*, a cura di Vito Piergiorganni (Consiglio Nazionale del Notariato. *Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano X*) Milano, A. Giuffrè, 2007, pp. 1-136 con la ristampa anastatica dell’ed. Ludwig Wahrmund, *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, I, 8, Innsbruck, Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1907. La ristampa è preceduta da alcuni contributi di illustri studiosi che, alla luce delle più recenti ricerche, indagano sulla complessiva opera di questa interessante figura di notaio colto, impegnato all’epoca in un variegato spettro di attività sul versante della pratica, della scienza e della politica (fu podestà a Genova nel 1260 e 1262). «notaio, pubblico funzionario, docente e scienziato» è qualificato da Vito Piergiorganni nella Premessa all’ed. cit., p. V.
- 42 Così Lorenzo Sinisi, *Alle origini del notariato latino: la Summa Rolandina come modello di formulario notarile*, in Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa [nt. 3], p. 219.
- 43 V. da ultimo Giovanni Feo, «Notariati» bolognesi del secolo XIII tra Salatiele e Rolandino. *Appunti di diplomatica*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a c. di Tiziana Lazzari, Learedo Mascanzoni, Rossella Rinaldi (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. *Nuovi Studi Storici*. Collana diretta da G. Arnaldi e M. Miglio 67), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004, spec. p. 195 ss., ove tuttavia traspare un giudizio riguardo a Rolandino troppo spinto sul versante del ruolo politico che avrebbe così trascinato la sua ascesa nell’empireo dell’ars notaria, mentre è a mio avviso innegabile il maggior valore di costui a confronto con Salatiele, anche per l’abilità nel comporre la materia donandole chiarezza, precisione e ordine: v. in questo senso Brigide Schwarz, *Das Notariat in Bologna*

professione di notaio godeva all'epoca di un grande credito, sì che Rolandino poteva, senza timore di essere deriso, additare «compiaciuto» un modello di condotta ai colleghi: «Et hec propter omnia vere debent tabelliones esse ceterorum hominum fidei et veritatis anchora, vie lucerna, morum speculum et exemplar». È agevole rilevare la funzione di 'depositario' degno di fiducia della verità di un fatto, abbozzata in quelle significative e suggestive parole, legate in maniera così inscindibile al ruolo che il notaio andava esercitando⁴⁴.

Di un segno a mio avviso in parte diverso sembra il dire di Giovanni Boccaccio nel *Decameron* che, nella *Prima giornata*, conduce il lettore alla conoscenza di un certo ser «Ciapparello da Prato...Il quale perciò, che piccolo di persona era e molto assetatuzzo, non sapendo li Franceschi che si volesse dire Cepparello, credendo che Cappello, cioè ghirlanda, secondo il loro volgare, a dir venisse, perciò che piccolo era, come dicemmo, non Cappello, ma Ciappelletto il chiamavano: e per Ciappelletto era conosciuto per tutto, là dove pochi per ser Ciapperello il conoscono. Era questo Ciappelletto di questa vita. Egli, essendo notaio, avea grandissima vergogna quando uno de' suoi strumenti (come che pochi ne facesse) fosse altro che falso trovato; de' quali tanti avrebbe fatti, di quanti fosse stato richiesto, e quegli più volentieri in dono, che alcun altro grandemente salariato. Testimonianze false con sommo diletto diceva chiesto e non richiesto: e dandosi a que' tempi in Francia a' sacramenti grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni malvagiamente vincea a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato»⁴⁵.

Ci si può chiedere tuttavia se questa progressiva scientifizzazione sia stata poi in grado di influire sulla pratica notarile: alcuni sondaggi oggi avviati, giunti a conclusione, tendono a dare una risposta non del tutto positiva, pure se si fa osservare che i campioni esaminati consentono solo di dare giudizi necessariamente parziali⁴⁶.

im XIII Jahrhundert, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», hrsg von Deutsches historisches Institut in Rom, 53 (1973), pp. 49-92.

- 44 V. Rolandino de' Passeggeri, *Contractus, Prohemium*, a cura di Roberto Ferrara, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, p. 2 s. Il «compiaciuto» è il sentimento che, a detta di Federigo Bambi, sembra muovere Rolandino nello scrivere quanto riportato nel testo (Federigo Bambi, *Fides*, la parola, i contesti. Ovvero, alla ricerca della pubblica fides, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia* (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea VII), Atti del Convegno Internazionale di studi storici organizzato dal Consiglio notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova-Capitale Europea delal cultura 8-9 ottobre 2004, Milano, dott. A. Giuffrè, 2006, p. 27.
- 45 Boccaccio, *Decameron*, a cura di Vittore Branca, Firenze, Accademia della Crusca, 1976, I, 1, p. 27 s.: su tale passo Bambi, *Fides* ult. cit., p. 26 e già Enrico Spagnesi, *Il notaio visto da Boccaccio*, in *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI. Mostra nella biblioteca Medicea Laurenziana*. Firenze 1 ottobre-10 novembre 1984, a cura di Arnaldo d'Addario, Enrico Spagnesi ed altri, Firenze, Vallecchi, 1984, p. 21.
- 46 V. da ultimo Ugo Bruschi, *Nella fucina dei notai. L'ars notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo)* (Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n. s., vol. 1), Bologna, Bononia University Press, 2006, spec. p. 236 ss.

Accanto alla ‘scientificazione’, che è dato accertato nelle opere dei grandi maestri del notariato duecentesco, qui appena citate, è fatto comunque innegabile l’acquisizione di importanza pratica del documento redatto da notaio, che aveva una sua concreta realizzazione e ‘visibilità’, come diremmo oggi, nell’attività dell’Ufficio dei Memoriali, costituito a Bologna⁴⁷; negli anni successivi sorgeranno analoghe istituzioni in altre città emiliane, come a Modena nel 1271 e a Carpi, ma anche altrove⁴⁸, con il compito di registrare i documenti più rappresentativi e di conservarne la memoria. Anche a Milano nel corso del secolo XIII, probabilmente nell’ultimo cinquantennio, verrà costituito un Ufficio degli Statuti o del Governatore degli Statuti o – secondo la denominazione corrente – dei Panigarola, dal nome della famiglia che per secoli, dal 1277 al 1603, ne tenne la regalia, ove si registravano dapprima gli atti delle pubbliche autorità della categoria degli *statuta, provisiones, reformationes*, e in seguito quasi tutti gli altri atti delle stesse come le liste delle persone bandite, le citazioni, le condanne; dal 1396 in poi anche gli atti pubblici dei privati come le costituzioni di dote, le ‘protestazioni’ dei beni parafernali, e, secondo quanto si legge nelle *Novae Constitutiones Mediolani* del 1541, gli strumenti di tutela e di cura, i contratti, i testamenti ed ogni atto di ultima volontà⁴⁹.

- 47 Cfr. tra i molti saggi dedicati all’argomento Vittorio Franchini, L’istituto dei Memoriali in Bologna nel sec. XIII, «Archiginnasio», 9 (1914), p. 95; Giorgio Cencetti, La Camera actorum Communis Bononiae, «Archivi», 2 (1935), pp. 87-120, ora in Id., Scritti archivistici (Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni), Roma 1970, pp. 260-299; Gianfranco Orlandelli, I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante, in Dante e Bologna nei tempi di Dante, a cura della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna, Bologna: Commissione per i testi di lingua, 1967, pp. 193-205; Giorgio Tamba, I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica, «Rassegna degli Archivi di Stato», 47, nn. 2-3 (1987), pp. 235-290; da ultimo Antonio Romiti, L’armarium Communis della Camera actorum di Bologna: l’inventariazione archivistica nel 13. secolo (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 19), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, spec. p. V ss.
- 48 Cfr. L’archivio notarile di Carpi (1261-1935), a cura di G. Zacchè, E. Manenti, A. Garuti; prefazione di Filippo Valenti (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, terza serie: Imbreviature matricole e statuti e formulari notarili medievali VI) Roma, Il centro di ricerca, 1984; Angelo Spaggiari, Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei Duchi di Modena e Reggio, «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Antiche Provincie Modenesi», s. XI, vol. II (1980), pp. 209-212 e già Pietro Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale (Studi storici sul notariato italiano 5), Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1980, pp. 288-294 (già in Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, Stab. tip. G. Mondovì, 1915).
- 49 Cfr. sull’ufficio degli statuti del comune detto Panigarola Nicola Ferorelli, L’ufficio degli statuti del comune di Milano detto Panigarola, «Bollettino della Società pavese di storia patria», a. 20., fasc. 3-4 (1920), pp. 151-193, ora anche in Archivi e archivisti milanesi, a cura di Alfio Rosario Natale, vol. I, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1975, pp. 233 - 277. V. poi Inventari e registri del R. Archivio di Stato in Milano, 3. Registri dell’ufficio degli statuti di Milano, Milano, Palazzo del Senato, 1920; Acta libertatis Mediolani: i registri n. 5 e n. 6 dell’archivio dell’Ufficio degli statuti di Milano (Repubblica ambrosiana 1447-1450), a cura di Alfio R. Natale, Milano, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, 1987: a p. XXXI una breve storia dell’ufficio degli statuti.

Ma non vi è solo l'area emiliana ad essere ampiamente interessata dallo sviluppo del notariato, che si lega con stretti nodi all'evoluzione della società e dell'economia, alla diffusione della scrittura, all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, o al particolare valore che può assumere il documento notarile nel caso della presenza in esso del consenso del debitore a sottoporsi all'esecuzione immediata in caso di inadempimento (documento guarentigiato, con formule di esecuzione parata⁵⁰), per indicare solo alcuni degli elementi che ne promuovono la crescita.

A Milano i membri di una corporazione assai attiva e propulsiva lavorano intensamente sia sul versante privato che su quello pubblico, ponendosi come interlocutori privilegiati nella necessaria intermediazione tra il diritto ed i consociati: i documenti via via rogati offrono una testimonianza perspicua dell'aderire dei notai ad un diritto in movimento, specchio di una società che cambia il suo volto e le sue esperienze⁵¹.

Per l'età comunale non ha fatto difetto un'ampia attività di pubblicazione dei documenti del Comune meneghino da una parte, e della curia arcivescovile dall'altra. Basti qui ricordare l'impegno profuso da Cesare Manaresi nel dare alle stampe *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno 1216*⁵² e, alcuni decenni dopo, da Maria Franca Baroni, coadiuvata in parte da Roberto Perelli Cippo, per il XIII secolo⁵³, mentre la stessa Baroni estendeva l'ambito d'indagine agli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile milanese sempre lungo il Duecento, pubblicati anch'essi in accurate edizioni, che rivelano la ricchezza di materiale, compreso quello attinente alla giustizia ecclesiastica⁵⁴, messo finalmente ad agevole disposizione degli studiosi: va a merito di questa illustre studiosa, appena scomparsa, l'aver promosso e vitalizzato un settore di studi, da lei coltivato con grande slancio, con frutti tangibili donati allor comunità scientifica per un impiego

50 Cfr. già Dina Bizzarri, *Il documento notarile guarentigiato, genesi storica e natura giuridica* (Memorie dell'Istituto giuridico 17), Torino, presso l'Istituto giuridico della R. Università, 1932, ma soprattutto Adriana Campitelli, *Precetto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del sec. XIII (Ius nostrum 13)*, Milano, Giuffrè, 1970.

51 Cfr. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano* [nt. 7], spec. p. 70 ss. V. anche Paola Confalonieri, *Il Collegio dei notai milanesi nel periodo visconteo-sforzesco, «ACME»*, 18 (1965), pp. 161-198.

52 V. *Gli atti del Comune di Milano all'anno 1216*, a cura di Cesare Manaresi, Milano, Capriolo & Massimino, 1919.

53 *Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII*, 1: 1217-1250, a cura di Maria Franca Baroni, Milano, Ottavio Capriolo, 1976; 2.1: 1251-1262, a cura di Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Alessandria, Tipolitografia Ferraris, 1982; 2.2: 1263-1276, a cura di Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Alessandria, Tipolitografia Ferraris, 1987; 3.[1]: 1277-1300, a cura di Maria Franca Baroni, Alessandria, Tipolitografia Ferraris, 1992.

54 Cfr. in proposito Antonio Padoa Schioppa, *Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta- secc. XII-XV)*, Bologna 12-15 settembre 2001, a cura di Giovanna Nicolaj, Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione Generale degli Archivi, 2004, pp. 295-307.

nelle più varie direzioni⁵⁵. Ma sono degne pure di menzione le edizioni succedutesi nell'arco di un ventennio, dal 1984 a questi ultimi anni, per «allineare Milano alle città del Piemonte, il cui materiale pergameneo, e non solo quello, è edito in una collana conosciuta in tutto il mondo» (si faceva riferimento alla collana che oggi porta il nome di Biblioteca storica subalpina della Deputazione subalpina di storia patria)⁵⁶, delle migliaia di pergamene dei monasteri milanesi e varesini⁵⁷, grazie

- 55 Cfr. Maria Franca Baroni, La documentazione arcivescovile milanese in forma cancelleresca (secc. XI-metà XIII), in *Die Diplomatiek der Bischofsurkunde vor 1250, Referate zum 8. internationalen Kongress für Diplomatiek*: Innsbruck, 27. September - 3. Oktober 1993, hrsg. v. Christoph Heidacher, Werner Köffler, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 1995, p. 298 ss. V. poi per le edizioni *Gli atti dell'Arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII Ottone Visconti (1262-1295)*, a cura di Maria Franca Baroni; introduzione storica di Grado Giovanni Merlo, Milano, Università degli studi, 2000; *Gli atti dell'Arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII: Leone da Perego (1241-1257): Sede vacante (1257 ottobre- 1262 luglio)*, a cura di Maria Franca Baroni; introduzione storica di Grado Giovanni Merlo, Milano, Università degli studi, 2002; *Gli atti dell'Arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII: Ruffino da Frisseto (1295-1296): Sede vacante: Francesco da Parma (1296-1308)*, a cura di Maria Franca Baroni, Milano, Università degli studi, 2005; *Gli atti dell'Arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII.: Filippo da Lampugnano (1196-1206); Uberto da Pirovano (1206-1211); Gerardo da Sesso (1211); Enrico da Settala (1213-1230); Guglielmo da Rizolio (1230-1241)*, a cura di Maria Franca Baroni; introduzione storica di Grado Giovanni Merlo, Luca Fois, Milano, Università degli studi, 2007.
- 56 Così, nel virgolettato nel testo, Maria Franca Baroni, *Premessa a Le pergamene del secolo XII del Monastero di S. Maria di Aurona di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Maria Franca Baroni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 1*), Milano, Università degli studi, 1984, p. V.
- 57 Cfr., senza pretesa di completezza, *Le pergamene del secolo XII del Monastero di S. Maria di Aurona di Milano* [nt. 51]; *Le pergamene del secolo XII del Monastero di S. Margherita di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 2*) Milano, Università degli studi, 1984; *Le pergamene del secolo XII della Chiesa di S. Tommaso di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 3*), Milano, Università degli studi, 1986; *Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Maria in Valle di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Maria Franca Baroni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 4*), Milano, Università degli studi, 1988; *Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Giorgio al Palazzo di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 5*), Milano, Università degli studi, 1988; *Le pergamene dei secoli XII e XIII del monastero di S. Pietro in Gessate conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Roberto Perelli Cipponi (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 6*), Milano, Università degli studi, 1988 *Le pergamene del secolo XII della Chiesa di S. Lorenzo di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Maria Franca Baroni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 7*), Milano, Università degli studi, 1989; *Le pergamene della basilica di S. Vittore di Varese (899-1202)*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 9*), Milano, Università degli studi, 1992; *Le pergamene della Basilica di S. Vittore di Varese, vol II (1204-1260)*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 13*), Milano, Università degli studi, 1999; nonché *Le pergamene della basilica di S. Vittore di Varese, vol. III, (1261-1289)*, a cura di Luisa Zagni (*Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 19*), Milano, Università degli studi, 2005; ed ancora *Le pergamene milanesi del secolo XII. conservate*

all'energia della stessa Maria Franca Baroni, di Luisa Zagni, di Roberto Perelli Cippo, Liliana Martinelli per fare solo alcuni nomi, alacramente impegnati nel portare alla luce e rendere accessibili allo storico di varia estrazione una miniera di materiali fino ad allora assai poco conosciuti, «strumenti di lavoro e di riflessione utilizzabili in molteplici direzioni di ricerca» e idonei anche a mostrare l'evoluzione del documento notarile milanese da *charta* ad *instrumentum*⁵⁸. Senza parlare degli studi sulle carte della canonica e del monastero di S. Ambrogio a cura di Anna

presso l'Archivio di Stato di Milano: S. Radegonda, S. Sepolcro, S. Silvestro, S. Simpliciano, S. Spirito, S. Stefano, a cura di Maria Franca Baroni (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 8), Milano, Università degli studi, 1993; Le pergamene milanesi del secolo XII conservate presso l'Archivio di Stato di Milano: S. Ulderico detto Bocchetto, S. Valeria, Veteri, S. Vittore al Corpo, Vittoria, varie (provincia di Milano), a cura di Maria Franca Baroni (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 10), Milano, Università degli studi, 1994 Le pergamene milanesi del secolo XII conservate presso l'Archivio di Stato di Milano: S. Apollinare, S. Caterina alla Chiusa, S. Dionigi, S. Donnino, S. Eusebio, S. Eustorgio, Lentasio, S. Marco, a cura di Liliana Martinelli (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 12), Milano, Università degli studi, 1994; Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Stefano di Vimercate conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Liliana Martinelli Perelli (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 14), Milano, Università degli studi, 2001; Le pergamene del secolo XII. della Chiesa Maggiore di Milano (Capitolo Maggiore - Capitolo Minore - Decumani) conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Maria Franca Baroni (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 15), Milano, Università degli studi, 2003; Le pergamene del secolo XIII del Monastero di S. Maria del Lentasio conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Liliana Martinelli Perelli (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 16), Milano, Università gli studi, 2004; Le pergamene milanesi del secolo XII dell'Abbazia di Chiaravalle (1102-1160) conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Anna Maria Rapetti (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 17), Milano, Università degli studi, 2004; Le pergamene e i libri dei conti del secolo XIII. del monastero di S. Radegonda di Milano conservati presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Maria Franca Baroni (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 18), Milano, Università degli Studi, 2005; Le pergamene del Monastero di S. Margherita di Milano (1201-1250) conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, a cura di Virginia Moriggi (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 20), Milano, Università degli studi, 2006; Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, vol. I (1201-1234), a cura di Luca Fois (Pergamene milanesi dei secoli XII-XIII 14), Milano, Università degli studi di Milano. Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, 2008. Ma v. anche altre iniziative come l'edizione delle carte dell'Abbazia di Morimondo (Le carte del Monastero di Santa Maria di Morimondo, I (1010-1170), a cura di Michele Ansani ; presentazione di Ettore Cau, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1992, o Le carte della Chiesa di Santa Maria del Monte di Velate, vol. I, 922-1170, a cura di Patrizia Merati, con note introduttive di Claudia Storti Storchi e Maria Franca Baroni, Varese, Insubria University Press, 2005; vol. II. 1171-1190, a cura di Patrizia Merati, Varese, Insubria University Press, 2006.

- 58 Così da ultimo, nel virgolettato nel testo, Rapetti, Introduzione a Le pergamene milanesi del secolo XII dell'Abbazia di Chiaravalle [nt. 56], p. VI. Come strumenti idonei a mostrare lo sviluppo del documento notarile milanese attraverso i decenni (ed i secoli si potrebbe aggiungere) li configura Luisa Zagni, Introduzione alla edizione, in Le pergamene del secolo XII del Monastero di S. Margherita di Milano [nt. 56], p. VI.

Maria Ambrosioni⁵⁹, di Marta Mangini (1101-1180) e di Ada Grossi (1181-1200), ora accessibili anche *on line*, oggetto di studi accurati e ben noti⁶⁰.

Nella sequenza di compravendite, livelli, ‘confessiones’, guadie, testamento e donazioni si va precisando la consistenza del patrimonio immobiliare delle istituzioni religiose ed insieme la figura dei soggetti al lavoro, il *notarius sacri palatii*, il *notarius et iudex*, o il semplice *notarius* (per dar conto di alcune delle qualifiche in cui ci si imbatte) come rogatari nella redazione degli atti.

Il coinvolgimento del ceto notarile nell’organizzazione documentaria ecclesiastica è fatto oggetto negli ultimi tempi di una rafforzata attenzione: già alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso Robert Brentano ne aveva segnalato l’importanza mettendo a confronto le diverse realtà delle chiese italiana e inglese nel XIII secolo a questo proposito⁶¹; Giorgio Chittolini ne ribadiva in anni più recenti la vitale funzione⁶². Si sono avviati così studi che, lungi dal poter dominare la notevolissima quantità di fonti ancora conservate, sparse e disperse negli archivi vescovili, permettono già di misurare l’importanza del materiale promuovendo ulteriori ricerche⁶³.

Gli atti notarili si pongono infatti come specchio di una realtà economica e sociale ed insieme pubblica, rappresentata sul versante della documentazione giuridica: forse arida, fredda eppure capace di fornire un quadro, ricco di particolari di dettaglio, sul *core business* della comunità interessata, sul patrimonio immobiliare oggetto di trasferimenti *mortis causa* e *inter vivos*, sui matrimoni conclusi e sulle

59 Cfr. Annamaria Ambrosioni, *Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII. Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa (1152-1178)*, Milano, Vita e Pensiero, 1974; *Eo.d.*, *Il monastero di S. Ambrogio nel secolo XII*, in *Il Monastero di S. Ambrogio nel Medioevo: convegno di studi nel XII. centenario, 784-1984. 5-6 novembre 1984*, Milano, Vita e pensiero, 1988 (Biblioteca erudita, 3), pp. 47-81. .

60 Cfr. <http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3-1/> per l’edizione on line de *Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/1 (1101-1180)*, a cura di Marta L. Mangini (Codice diplomatico della Lombardia medievale 2007) e de *Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/2 (1181-1200)*, a cura di Ada Grossi (Codice diplomatico della Lombardia medievale 2005); ivi anche Annamaria Ambrosioni, *Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII. Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa (1152-1178)* (Codice diplomatico della Lombardia medievale 2001).

61 Cfr. Robert Brentano, *Two churches. England and Italy in the thirteenth century*, Princeton, Princeton University Press, 1968, trad. it., con introduzione di Cinzio Violante, *Due chiese. Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1972.

62 Giorgio Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*». Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, I*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo, 1994, pp. 221-232.

63 V. ad es. gli studi raccolti in *Chiese e notai (secoli XII-XV)* (Quaderni di storia religiosa 2004, Caselle di Sommacampagna, Cierre edizioni, 2004, ove, nel solco delle ricerche di Robert Brentano, al quale è dedicato il saggio di Antonio Rigon, si ricostruiscono i tratti del notariato ecclesiastico tra il XII ed il XV secolo, senza trascurare «Chiese locali, vescovi e notai tra VIII e XI secolo» (Antonella Ghiglinoli) nelle diverse realtà territoriali, da Mantova ad Orvieto ed Ascoli, da Treviso a Pavia, dal Friuli a Monselice (con riguardo al monastero di San Zaccaria di Venezia), a Milano (con riguardo al monastero di Sant’Ambrogio), fino a Padova (con riguardo al monastero di Santa Giustina) e a Belluno.

alleanze matrimoniali strette tra famiglie non di rado di rango, sulle difficoltà finanziarie di alcuni e sulle ricche disponibilità di altri per far fronte alle prime con prestiti sotto vincolo ipotecario.

Il notaio peraltro svolge una funzione di certificazione dell'attività negoziale privata ma va assumendo all'epoca un ruolo via via più rilevante pure nel processo di 'riconoscimento' e istituzionalizzazione delle comunità locali⁶⁴. Molti esempi si potrebbero citare al riguardo traendo frutto dalle fonti pubblicate: si pensi alle informazioni che si ricavano riguardo alla vita economica e sociale di una piccola comunità lombarda della Valtellina appartenente alla provincia di Sondrio, Talamona, dagli atti di Simone della Porta, conservati per il periodo 1348-1357 e studiati da Marchesi⁶⁵, o alla gran quantità di dati emersi dalle ricerche di Massimo Della Misericordia, fondate su un vastissimo impiego delle fonti notarili pertinenti, sul *Divenire comunità... in Valtellina e nella montagna lombarda* nel tardo medioevo⁶⁶, o al quadro vivace dell'operare di una categoria di professionisti riuniti nel Collegio notarile comasco, che ne esce dalla ricostruzione di Marta Luigia Mangini, incentrata sul *Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum*⁶⁷.

Il ritmo delle ricerche non si è interrotto, com'è attestato dall'attività di un gruppo di lavoro, coordinato da Giorgio Chittolini, che ha per oggetto i notai del contado milanese in epoca viscontea (1347-1447): sulla base del materiale documentario, conservato nell'Archivio di Stato di Milano per centocinquantacinque professionisti lungo il periodo considerato, si va svolgendo una schedatura di taglio biografico degli stessi, premessa necessaria per l'elaborazione di singole biografie, in parte in corso di stampa, che consentiranno di arricchire il quadro delle conoscenze sulla

64 Cfr. su questo punto Massimo Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli 2006, passim, spec. pp. 29, 350 ss. V. inoltre Id., *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Attilio Bartoli Langeli-Andrea Giorgi-Stefano Moscadelli, Trento, distribuito in formato digitale, pp. 1-61, da "Reti medievali" e già Id., *L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo, «Archivio storico della diocesi di Como»*, 11 (2000), pp. 23-71, spec. pp. 23-27. V. anche *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Giuliana Albini, Torino, Scriptorium, 1998; così pure Marta Luigia Mangini, "Membra disiecta" del Collegio notarile di Como. Notai e forme di organizzazione della professione notarile in Valtellina e nel Bormiese (secc. XV ex.-XVI ex.), «Bollettino della Società Storica Valtellinese», 58 (2005), pp. 149-194; E.od., *Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie. Un formulario notarile valtellinese della fine del XIV secolo*, «Archivio Storico Lombardo», 130, s. XII, vol. X (2004), pp. 305-350.

65 C. Marchesi, *Talamona alla metà del Trecento: economia e società alla luce degli atti di Simone della Porta (1348-1357)*, «Bollettino della Società Storica Valtellinese», 46 (1993), pp. 7-57.

66 Della Misericordia, *Divenire comunità* ult. cit.; Id., *Mappe di carte* ult. cit.

67 Cfr. Marta Luigia Mangini, *Il notariato a Como: Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum (1427-1605)*, Varese, Insubria University press, 2007

storia di un ceto dinamico e presente in maniera massiccia nel contado non solo in borghi ma parimenti in centri più piccoli⁶⁸, organizzato attraverso moduli più o meno formalizzati ed istituzionalizzati, talora documentati con abbondanza (si può fare l'esempio dei collegi notarili della Valsassina e della Valcamonica)⁶⁹, talaltra scarsamente.

Larga è anche la messe di edizioni di formulari: si può fare l'esempio dei due formulari notarili cremonesi, ascrivibili al tre-Quattrocento, straordinarie sillogi di modelli negoziali riflettenti la realtà politico-economico-sociale-giuridica coeva e perciò ben rappresentativi non solo dell'attività 'possibile' di un *notarius* cremonese ma della microstoria di un comune lombardo di spicco⁷⁰.

Anche a Pavia è assai attivo un ceto notarile, studiato da Ezio Barbieri lungo l'arco di quattro secoli anche attraverso l'edizione accurata (con l'ausilio di altri studiosi) delle carte di alcuni preziosi fondi ecclesiastici⁷¹.

Così pure a Bergamo: un più largo pubblico può conoscere gli statuti notarili duecenteschi, che mantennero vigore anche dopo il passaggio di Bergamo alla dominazione veneta, o le pergamene dell'XI secolo, o le pergamene degli archivi locali conservate per il secolo XI⁷².

68 Ringrazio il Prof. Chittolini e il dott. Gianpaolo G. Scharf per le notizie fornitemi sulle ricerche in corso di cui nel testo.

69 Cfr. per la Valsassina Alessandra Dattero, Il notariato di una comunità di valle dello Stato di Milano durante l'età moderna: aspetti istituzionali e sociali, in *Avvocati, medici e ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bolonga, 1997, pp. 155-161; Ead., *Tra valli e montagne, borghi e città: aspetti della professione notarile nello Stato di Milano durante la prima età moderna*; in *Lo spazio insubrico. Un'identità storica tra percorsi politici e realtà socio-economiche. 1500-1900*, a cura di Luigi Lorenzetti-Nelly Valsangiacomo, Milano, G. Casagrande, 2005, pp. 63-85; O. Franzoni, *L'Onorando Collegio Notarile di Valle Camonica (fine sec. XVI-inizi sec. XIX)*, in *Quaderni Camuni*, 25-26 (1984), pp. 1-154.

70 Cfr. *Due formulari notarili cremonesi (sec. XIV-XV)*, a cura di Ettore Falconi, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979: si pubblicano le *Formulae instrumentorum Cremonae* e le *Formulae instrumentorum Caravazii*, le prime redatte, secondo l'ipotesi verosimile proposta da Falconi nell'Introduzione all'edizione, dal notaio Bartolomeo Pizzamiglio dopo il 1408 e terminate nel giro di non molti anni, le seconde tra il 1395 e il 1396, come si può dedurre dalla combinazione degli elementi cronologici presenti nelle *Formulae* (v. Falconi, *Introduzione cit.*, rispettivamente p. IX e XXX).

71 Ezio Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze, La Nuova Italia, 1990; Id., *Il notariato in età comunale*, in *Storia di Pavia*, 3. *Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente (1024-1535)*. 2. *La battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 nella storia, nella letteratura e nell'arte: università e cultura*, Pavia, a cura della Banca del Monte di Lombardia, 1990, pp. 543-576. V. tra le edizioni da lui curate *Le carte del Monastero di san Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*, 2. 1165-1190, a cura di Ezio Barbieri, Maria Antonietta Casagrande Mazzoli, Ettore Cau, Pavia-Milano, Fontes, 1984; *Il Fondo Cittadella: (1200-1250)*, a cura di Ezio Barbieri, Carla Maria Cantu, Ettore Cau, Pavia, Milano, Fontes, 1988.

72 *Statuti notarili di Bergamo: secolo XIII*, a cura di Giuseppe Scarazzini, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, spec. p. 83 per la pars del 1462 sui giovani aspiranti notai negligenti. V. poi *Le pergamene degli archivi di Bergamo: aa. 1002-1058*, a cura di Mariarosa Cortesi e Alessandro Pratesi; edizione critica di Cristina Carbonetti Vendittelli, Rita Cosma, Marco Vendittelli, Bergamo, Provincia di Bergamo, Assessorato alla cultura, Centro

Nel Ducato ambrosiano, del resto, le autorità preposte al governo non mancano d'interessarsi a più riprese della professione per sottoporla a controllo e garantirne la competenza per coloro che vi ricorrono. Negli statuti viscontei del 1396 varie norme se ne occupano: si stabilisce che, pubblicati gli statuti, ogni notaio che voglia esercitare debba entro un breve lasso di tempo, un mese per i 'cittadini', due per gli altri, presentarsi al Broletto nuovo (era la sede del Collegio) e comparire davanti agli Abati per provvedere all'obbligo dell'immatricolazione; chi aveva già esercitato si iscriveva immediatamente, senza dover soddisfare ulteriori adempimenti; in caso contrario gli Abati erano abilitati ad esaminare il candidato per accertarne le abilità professionali ammettendolo quindi a loro giudizio insindacabile. Per la rubrica *de notariis examinandis antequam recipiantur* degli stessi statuti vi erano dei requisiti da rispettare: una certa età minima, vent'anni (salirà a ventidue negli statuti del 1498), giurata dai genitori del petente o da altro parente (non v'era a quei tempi un ufficio di anagrafe o un altro strumento valido per dimostrare l'età), un biennio di pratica presso un notaio *expertus*, tenuto a giurare su di essa. Seguiva un esame, svolto, per estrazione a sorte, su uno degli otto strumenti *venditionis, obligationis, consultus, locationis, concessionis, succedi, procurationis, denuntiationis pignorum mortuorum*, scritti sulle schede corrispondenti collocate nell'urna: il candidato doveva scrivere il protocollo in maniera corretta, cioè *imbreviare*, e «divulgare vulgariter contractum»; si svolgeva poi una verifica sulla sua idoneità «in litteratura et in scriptura», sui suoi buoni costumi e sulla sua 'fama' («si habeatur fides de moribus et vita ac bona fama»). Bastava il parere della maggioranza per il buon esito della procedura⁷³.

Ma – come si è prima rilevato – sono numerose le città dell'Italia centro-settentrionale che possono vantare una tradizione notarile di spicco.

È sicuramente il caso di Genova, dove il notariato ha pure goduto di un'attenzione tutt'affatto peculiare dal primo Novecento: le pubblicazioni dei cartolari genovesi del XII-XIII secolo hanno segnato un momento di rilievo, a partire da quella di Giovanni Scriba, notaio attivo nella Genova del tardo XII secolo, e a seguire con quello di Bonvillano (1198)⁷⁴. Più tardi Giorgio Costamagna ha ricostruito il ruolo

documentazione beni culturali, 1995 (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 12); Le pergamene degli archivi di Bergamo. Anni 1059-1100, a cura di Mariarosa Cortesi e Alessandro Pratesi, Bergamo, Provincia di Bergamo, Assessorato alla cultura, Centro documentazione beni culturali, 2000 (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 16).

73 Liber statutorum... Mediolani (1396), rubr. generalis statutorum collegii notariorum Mediolani, cap. De crida facienda per notarium compareat ad se scribendum in libris collegii et de notariis examinandis antequam recipiantur, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis anno domini MCCCCLXXX die XX decembris, ff. LXXXIV rv.

74 Cfr. Mattia Moresco, Gian Piero Bognetti, Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano 10), Torino, S. Lattes & C., 1938, Il Cartolare di Giovanni Scriba, a cura di Mario Chiaudano, Mattia Moresco (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano 1), 2 voll., Torino, Lattes, 1935; Oberto Scriba de Mercato: (1186), a cura di Mario Chiaudano (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano 4), Torino,

del notaio genovese «tra prestigio e potere»⁷⁵; se ne è studiata la sua vitale funzione nello sviluppo dei rapporti commerciali internazionali della Repubblica genovese tra Quattro e Cinquecento⁷⁶; Lorenzo Sinisi ne ha di recente ricostruito la cultura giuridica attraverso le perspicue testimonianze offerte in particolare da alcuni formulari⁷⁷; altri ne hanno approfondito ulteriori aspetti degni di nota⁷⁸.

Ma vi sono altre realtà territoriali dove si sente l'influenza del notaio come singolo e come corporazione. A Parma si costituiva nella prima metà del Duecento un *collegium notariorum*, distinto dal *collegium iudicum*, secondo la testimonianza di un'aggiunta agli statuti del 1255, risalente al 1259, che prescriveva l'iscrizione dei notai, previa *approbatio* da parte dei consoli e del consiglio dei notai (probabilmente a seguito di un esame) nella matricola, necessaria anche per affidare loro funzioni negli uffici pubblici comunali: sono giunte a noi le matricole in tre codici pergamenei per il periodo dal 1406 al 1805. Gli stessi statuti del 1255 istituivano quattro *notarii tascarum*, eletti uno per porta con la funzione di «conservare libros suae portae tam bannitorum quam aliam scripturarum», provvedendo anche ad una più idonea conservazione degli *instrumenta* del comune attraverso registri affidati, nella redazione, ai notai⁷⁹.

Ugualmente degno di nota appare il notariato veneziano, che ha suscitato variamente l'interesse della storiografia sotto i più disparati versanti. La

Editrice libreria italiana, 1940; Bonvillano: (1198), a cura di J. E. Eierman, Hilmar. G. Krueger, Robert. L. Reynolds (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano 15), Torino, Editrice libreria italiana, 1939 (Genova, Regia Deputazione di storia patria per la Liguria, 1939).

75 Giorgio Costamagna, Il notaio a Genova tra prestigio e potere (Studi storici sul notariato italiano I), Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970.

76 Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana (atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane: Genova, 12-14 marzo 1992, organizzato dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari), a cura di Vito Piergiovanni, Milano, A. Giuffrè, 1994.

77 Lorenzo Sinisi, Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna: l'esperienza genovese (Consiglio Nazionale del Notariato. Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano VIII), Milano 1997.

78 V. ad es. Antonella Rovere, Notaio e publica fides a Genova tra XI e XIII secolo, in Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici Genova 8-9 ottobre 2004, a c. di Vito Piergiovanni (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea VII), Milano, 2006, pp. 291-322.

79 Alfredo Bianchi, Habeat potestatem eligendi sive ordinandi sibi notarios. Il diploma di Ottone I del 962; Antonio Aliani, Il lungo cammino di una professione: dalle origini alle riforme settecentesche, in Notai a Parma X-XX secolo, a cura di Ada Gigli Marchetti, Milano, Skira, 2006, rispettivamente pp. 17-19, pp. 21-65; e già Matricola dei notai parmensi nel periodo visconteo-sforzesco (1406-1499), a cura di Antonio Aliani, Parma, Artegrafica Silva, 1990; Il notariato a Parma: la Matricula Collegii notariorum Parmae (1406-1805), [a cura di] Antonio Aliani, Milano, A. Giuffrè, 1995. V. comunque Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV, Parmae, ex officina Petri, 1856 (Monumenta Historica ad Provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, vol. I), p. 142 ss.

pubblicazione di una nutrita serie di atti notarili due-trecenteschi⁸⁰ si è integrata con lo studio dei profili di diplomatica legati alla peculiarità locale: sulla redazione del documento si sono succedute così diverse posizioni e la triplice redazione suggerita da Augusto Gaudenzi, affermata anche per l'*instrumentum* genovese, è stata negata da Pagnin, che argomentava in quel senso solo interpretando gli Statuti, mentre alcune fonti ora pubblicate sembrano conferire maggiore consistenza alla tesi gaudenziana⁸¹.

Ma anche il notariato delle altre città del Veneto è stato oggetto di impegno storiografico, rivolto a studiarne le manifestazioni nei diversi ambiti: una speciale cura è stata rivolta ai moduli organizzativi e quindi soprattutto agli statuti dei collegi

- 80 Leonardo Marcello notaio in Candia: 1278-1281, a cura di Mario Chiaudano, Antonino Lombardo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1960; Moretto Bon, notaio in Venezia, Trebisonda e Tana (1403-1408), a cura di Sandro De Colli, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1963; Zaccaria de Fredo notaio in Candia: 1352-1357, a cura di Antonino Lombardo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1968; Domenico prete di S. Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316), a cura di Maria Francesca Tiepolo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1970; Nicola de Boateriis notaio in Famagosta e Venezia: (1355-1365), a cura di Antonino Lombardo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1973; Felice de Merlis, prete e notaio in Venezia ed Ayas: 1315-1348, a cura di Andreina Bondi Sebellico, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1973; Bernardo De Rodulfis notaio in Venezia: 1392-1399, a cura di Giorgio Tamba, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1974; Notaio di Venezia del sec. XIII: 1290-1292, a cura di Manuela Baroni, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1977; Pietro Pizolo notaio in Candia, a cura di Salvatore Carbone, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia: poi! Il Comitato, 1978; Servodio Peccator notaio in Venezia e Alessandria d'Egitto, 1444-1449, a cura di Franco Rossi, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1983; Quaderno di bordo di Giovanni Manzini prete-notaio e cancelliere, 1471-1484, a cura di Lucia Greco, Venezia, Il comitato (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia), 1997; Susinello Marino notaio in Chioggia Minore, 1348-1364, a cura di Sergio Perini, Venezia, Il comitato (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia), 2001.
- 81 V. Augusto Gaudenzi, Sulla duplice redazione del documento italiano nel Medio Evo, «Archivio Storico Italiano», s. V, 41 (1908), p. 343; Beniamino Pagnin, Per uno studio sulla redazione del documento privato veneziano, «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., 2-3 (1956-1957) (Numero speciale in memoria di F. Bartoloni, parte II), pp. 215-216; e v. ora Maria Francesca Tiepolo, Prefazione a Domenico prete di S. Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316) / a cura di Maria Francesca Tiepolo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1970, pp. VIII-IX. Sugli stadi di formazione e di validità del documento notarile, con particolare riguardo all'*instrumentum* genovese, v. Giorgio Costamagna, Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). (La triplice redazione dell'*«instrumentum»* genovese), Roma 1960 (Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 7), pp. 3-53; indi Corrado Pecorella, Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII (Università di Parma. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 26), Milano 1968, pp. 77-123.

notarili, come è accaduto per Treviso, con gli studi di Bianca Betto⁸², o, per Verona, con la pubblicazione degli statuti del collegio dei notai del 1438, emanati dunque sotto il dominio veneto, e delle *parti* successive in materia, ricchi di disposizioni, volte a mantenere alta la buona reputazione della categoria, per far sì che gli *indocti et inexperti* fossero disincentivati dall'aspirare ad esercitare l'ufficio, richiedendo in questo senso almeno di avere udito *notariam* per due anni senza accontentarsi – come si intuiva fosse avvenuto in epoca precedente – della semplice promessa «quod bene studebunt et audient notariam, de qua deinceps nihil curaverunt». Queste erano destinate comunque a aggiungersi e ad integrare le norme già presenti sui notai negli statuti cittadini sin dalla redazione del 1228 e poi di quella, più articolata in materia, del 1276, preoccupata in specie di disciplinare i compiti dei notai addetti agli uffici comunali. Ad una procurata maggiore conoscenza e fruibilità delle fonti normative si è accompagnata l'edizione di carte di fondi religiosi, come quelle di S. Giorgio in Braida⁸³, o di imbreviature di singoli notai del territorio, utili per approfondire la pratica locale duecentesca della categoria⁸⁴.

Non minore è stato l'impegno verso fonti di presumibile grande utilizzo come i formulari, a partire dalla *Summa Notariae Belluni composita*, edita nella *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi* a cura di Arturo Palmieri ai primi del Novecento⁸⁵:

Il notariato piemontese è parimenti stato al centro di una rinomata Collana, quella della Società storica subalpina ora mutata di nome, che ha via via pubblicato attraverso i decenni le carte provenienti dalle diverse località e dalle diverse istituzioni radicate nel territorio, soprattutto ecclesiastiche, con encomiabile perseveranza; ancora di recente si prosegue nella strada iniziata molto tempo fa: ne è un esempio la pubblicazione dei regesti (formati in modo esaustivo) dei più antichi protocolli notarili vercellesi conservati riguardo ai cinque notai attivi in città nel Trecento, da Giovanni Passardo (1347-1361) ad Antonio Gallo (1361), da Guglielmo *de Bagnasco* (1375, 1392) ad Agostino *de Maliono* (1387-1405) e a Pietro Poncio (1389-1390). L' 'edizione' non contiene solo regesti di protocolli ma pure, «per alcuni particolari casi», la trascrizione integrale degli originali: si possono così leggere dichiarazioni tabellionali di apertura degli anni indizionali, testamenti,

82 Bianca Betto, *I collegi dei notai, dei giudici, dei medici e dei nobili in Treviso: (secc. XIII-XVI): storia e documenti*, Venezia, Deputazione Editrice, 1981.

83 Cfr. *Le carte di S. Giorgio in Braida di Verona (1075-1150)*, sulle quali vedi già Gerolamo Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona, «Venezia»*, (1936), pp. 589-684.

84 *Documenti sul notariato veronese durante il dominio veneto*, a cura di Giulio Sancassani (Consiglio Nazionale del Notariato. Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano VI), Milano, A. Giuffrè, 1987, spec. pp. 51 ss. Indi, sempre a cura di Giulio Sancassani, *Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona: (1244) (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, terza serie: Imbreviature matricole e statuti e formulari notarili medievali IV)*, Roma, Il centro di ricerca, 1982.

85 *In Bibliotheca iuridica Medii Aevi.3. Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita scilicet Pillii ... [et al.], prodeunt curantibus Iohanne Baptista Palmerio ... [et al.]*, Bononiae, in aedibus successorum Monti, 1901, rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1962, pp. 5-19.

atti che rivestono significato per la storia vercellese, contratti assai dettagliati che presentano numerose e minuziose clausole o lunghi elenchi patrimoniali, atti molto brevi e note mai trasformatesi in atti compiuti⁸⁶. O merita menzione ancora il lavoro di Thomas Behrmann *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara, XI-XIII Jahrhundert: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung*⁸⁷.

Ormai da decenni, con un crescendo di interesse a partire dal 1975, si sono andate svolgendo ricerche e pubblicazioni di documenti del notariato ticinese, riguardo a Leventina⁸⁸, Blenio⁸⁹, grazie alle energie profuse da un gruppo di studiosi di cui si può qui segnalare Elsa Mango Tomei⁹⁰.

Quanto all'area toscana, di cui qui è si è già rilevata per l'età altomedievale la presenza di elementi comuni e dunque la possibilità di un discorso in parte unitario, la ricchezza delle fonti a disposizione, accanto all'attenzione acuta dello studioso, hanno consentito risultati di pregio.

Penso, per esempio, ad Arezzo, a questa provincia della Toscana dove non è escluso che vi fosse sul finire del XII secolo una scuola di notariato: ad essa paiono ricollegarsi nomi reputati di esperti dell'arte notarile del talento di Ranieri da

- 86 Andreino Coppo, Miriam Clelia Ferrari, *Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo. Regesti, Vercelli, Comune di Vercelli, 2003*: per alcuni esempi di testamenti, nuncupativi «sine scriptis», v. pp. 338-341, 342-345, 347-350; per altra varia tipologia pp. 243-244 (quietanza per la corresponsione a titolo di decima di 2 staia di segale), pp. 244-245 (notula di un'investitura perpetua dietro pagamento di un congruo fitto in una pezza di terra coltivata e piantata a vite, il cui atto è solamente regestato a pp. 209-210). Per esempi di documenti significativi per la storia vercellese pp. 291-302 (il capitano di Vercelli Giovanni dell'Agnello, delegato dal duca di Milano a raccogliere informazioni circa una vertenza riguardo ad una terra contesa tra i Comuni di Biella, Graglia e Vernato da una parte, e il Comune di Mongrando dall'altra, convalida le condanne pronunciate contro gli abitanti dei comuni prima nominati, accusati di avere devastato i campi e ferito un abitante di Mongrando). V. sul notariato vercellese Isidoro Soffietti, *Testi giuridici e formule notarili e giudiziarie nel codice 176 dell'Archivio Capitolare di Vercelli*, «Rivista di storia del diritto italiano», 51 (1978), pp. 5-40; Id., *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, «Rivista di storia del diritto italiano», 55 (1982), pp. 239-252, ora in *Problemi di notariato dal medioevo all'età moderna*, Torino, G. Giappichelli, 2006, pp. 25-43.
- 87 Thomas Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara, XI.-XIII. Jahrhundert: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 77), Tübingen, M. Niemeyer, 1994.
- 88 *Regesti di Leventina*, a cura di Vittorio F. Rascher, Lothar Deplazes, Consuelo Johner-Pagnani; presentazione di Pio Caroni; Bellinzona, Casagrande, 1975 e anni seguenti («Materiali e documenti ticinesi», s. I: Leventina).
- 89 *Blenio*, a cura di Vittorio F. Rascher...[et al.], Bellinzona, Casagrande, 1980 e anni seguenti («Materiali e documenti ticinesi», s. III: Blenio); v. anche *Riviera*, a cura di V. F. Rascher...[et al.], Bellinzona, Casagrande, 1978 e anni seguenti («Materiali e documenti ticinesi», s. II: Riviera).
- 90 *Documenti-Archivi: (Serie I, II, III)*, redazione [di] Elsa Mango Tomei, Sabina Vogtli-Fischer, 1975/1990, Bellinzona, Casagrande, 1991 («Materiali e documenti ticinesi», sezione Indici); Elsa Mango Tomei, *La presenza e il ruolo dei notai nel Ticino medievale*, «Archivio storico ticinese», 42 (2005), pp. 199-236, spec. pp. 220-221.

Perugia nonché di Martino del Cassero da Fano e vi potrebbe essere legata la ‘misteriosa’ *Summa Notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita* di scuola bolognese, scelta dalla *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi* per la pubblicazione, che fu poi compiuta ai primi del Novecento per le cure del notaio Carlo Cicognari⁹¹. Giovanna Nicolaj ha studiato la funzione strategica svolta da alcuni notai per ‘assecondare’ il ruolo egemonico assunto via via dai vescovi aretini nel corso dell’XI secolo⁹².

Non meno ricco di storia è il divenire della professione notarile a Siena, di cui si conservano testimonianze anche oggetto di edizioni realizzate in anni ormai lontani⁹³. Ad un certo momento la categoria aveva assunto un così forte peso nella vita politica da generare forti tensioni, che sono percepibili nel provvedimento pronunciato dalla diffidente autorità comunale contro di essa (ma pure contro i giuristi): privandola del diritto di elettorato passivo, ne impediva una partecipazione attiva alla gestione del Comune alle più alte sfere, al punto tale da provocare uno sciopero. Non si trattava di pochi soggetti, ma di un nutrito numero, tra i quali si contavano peraltro molti nobili (lungo l’arco di alcuni decenni è stato calcolato che tra i 657 richiedenti la concessione della cittadinanza senese circa un quinto, 127, erano notai)⁹⁴.

91 *Summa Notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*.3. [nt. 85], pp. 1-52. Misteriosa è qualificata da Giovanna Nicolaj, *Storie di vescovi e di notai ad Arezzo tra XI e XII secolo*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un Convegno* (maggio 1981), Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1985, p. 150.

92 Cfr. Giovanna Nicolaj, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Univ. di Roma», XVII-XVIII (1977-1978), pp. 65-171. Ead., *Cultura e prassi di notai preimeriani*, Milano, Giuffrè, 1991, spec. p. 76 ss.

93 Cfr. ad es. *Liber imbreuiaturarum Appulliesis notarii comunis Senarum: 1221-1223*, a cura di Dina Bizzarri (*Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale* 1), Torino, S. Lattes & C., 1934.

94 Cfr. da ultimo Ascheri, *I problemi del successo: i notai nei Comuni tardo-medievali italiani* [nt. 4], pp. 120, 122-125; Id., *Siena nella storia*, Cinisello Balsamo, Arti grafiche Amilcare Pizzi, 2001. V. poi William M. Bowsky, *Un Comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Bologna, Il mulino, 1986 (trad. it. ed. *A medieval Italian commune: Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley, University of California Press, 1981), p. 193 ss., poi 114-115, 119 per i dati quantitativi riportati nel testo; per l’ufficio di Biccherna Id., *Le finanze del Comune di Siena 1287-1355*, Firenze, La Nuova Italia, 1976 (sui registri v. ora, soprattutto sul versante artistico, *Le Biccherne di Siena. Arte e finanza all’alba dell’economia moderna*, a cura di Alessandro Tomei, Roma, Retablo; Azzano San Paolo, Bolis, 2002, pp. 14-21); indi Ubaldo Morandi, *Il notaio all’origine del comune medievale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana* [nt. 91], pp. 311-336; Giuliano Catoni, *Il collegio notarile di Siena*, ibidem, pp. 337-363.

94 Cfr. su questo punto Massimo Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri rurali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano, Unicopli, 2006, passim, spec. 29 ss., pp. 56 ss., 350 ss. (con larghissimo uso delle fonti notarili).

O ancora vale la pena di ricordare il caso di Firenze, che conserva gli antichi elenchi dei giudici e dei notai fiorentini, i loro protocolli e registri di abbreviature, attorno a cui si vanno esercitando, con esiti già dati alle stampe, studiosi avveduti⁹⁵.

La città toscana poteva vantare un largo impiego di notai nella sua amministrazione come cancellieri o, seppure con minore notorietà, come notai delle Riformagioni del Comune⁹⁶, saliti ai fasti della fama, da Coluccio Salutati, il più celebre e studiato dei notai che operarono nella cancelleria fiorentina del Trecento⁹⁷, a Leonardo Bruni Aretino, cancelliere delle lettere, intellettuale umanista, filosofo e scrittore di storia (scriveva le *Historiae florentini populi*)⁹⁸, a ser Viviano di Neri Viviani della Sambuca, notaio delle Riformagioni dal 1378 al 1414, periodo assai delicato per la storia della Firenze medievale⁹⁹, a ser Benedetto di ser Lando Fortini, per lungo tempo notaio dei Dieci di Balìa, cancelliere delle lettere nel 1406, alla scomparsa di Salutati, fino a ser Paolo di ser Arrigo di messer Paolo da Figline, per più di sei lustri notaio principale tra quelli custodi della Camera e parte attiva nella gestione della fiorentina Arte dei giudici e dei notai¹⁰⁰.

95 Cfr. già Luciana Mosiici, Note sul più antico protocollo notarile del territorio fiorentino e su altri registri di abbreviature del secolo XIII, in *Il notariato nella civiltà toscana* [nt. 91], pp. 171-238; Franek Sznura, Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338), in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici*, a cura di Teresa De Robertis e Giancarlo Savino, Firenze, Franco Cesati editore, 1998, pp. 437-515; *Imbreviature, 1237-1238 / Palmerio di Corbizo da Uglione notaio*, a cura di Luciana Mosiici e Franek Sznura, Firenze, L. S. Olschki, 1982; *Registro, anni 1294-1296. Imbreviature: ser Matteo di Biliotto notaio*, a cura di Manila Soffici e Franek Sznura, Tavarnuzze, Impruneta, SISMELE Edizioni del Galluzzo, 2002.

96 Cfr. al riguardo i saggi contenuti ne *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI* [nt. 39]; inoltre già Luciana Mosiici, *Ricerche sulla cancelleria di Castruccio Castracani*, «Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», 7 (1967), pp. 1-86.

97 Su tale personaggio esiste una vasta bibliografia: v. da ultimo, oltre al protocollo notarile pubblicato da Armando Petrucci (*Il protocollo notarile di Coluccio Salutati (1372-1373)*, Milano, Giuffrè, 1963), Raffaella Maria Zaccaria, *Un autografo cancelleresco di Coluccio Salutati*, e Stefano Zamponi, *Nello scrittoio di Coluccio Salutati: il Lattanzio Placido forteguerriano*, in *Tra libri e carte* [nt. 95], rispettivamente pp. 543-548 e 549-592; ma già Daniela De Rosa, *Coluccio Salutati. Il cancelliere e il pensatore politico*, Firenze, La Nuova Italia, 1980; Ronald G. Witt, *Hercules at the Crossroads. The Life, Works and Thought of Coluccio Salutati*, Durham, Durham University Press, 1983; Paolo Viti, *I notai e la cultura fiorentina nei secoli XIII e XIV*, in *Il notaio nella civiltà fiorentina* [nt. 45], pp. 116-117.

98 Cfr. i molti saggi raccolti in *Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze (Convegno di studi: Firenze, 27-29 ottobre 1987)*, a cura di Paolo Viti (organizzato da Istituto nazionale di studi sul Rinascimento), Firenze, I. S. Olschki, 1990.

99 Cfr. su questo personaggio Daniela De Rosa, *Verso la biografia di un Notaio delle Riformagioni nella Firenze del primo Rinascimento*, in *Tra libri e carte* [nt. 71], pp. 99-118.

100 Cfr. Lauro Martines, *The social world of the Florentine Humanists, 1390-1460*, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 106-107; Gene A. Brucker, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, Princeton 1977, p. 269; Daniela De Rosa, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai Consoli al «Primo Popolo» (1172-1260)*, Firenze 1995, pp. 212 e 233 riguardo a ser Paolo Arrighi); Ead., *Verso la biografia di un Notaio delle Riformagioni* [nt. 95], pp. 100-101; ancora Armando F. Verde, *Nota su «notai e lo Studio fiorentino della fine del '400*, in *Il notariato nella civiltà toscana* [nt. 91], pp. 365-389.

Né si può dimenticare l'importanza del notariato in area romana, il cui ruolo è stato ricostruito, sul versante dell'intervento nei rapporti dei privati e, in forte misura, pure nella vita pubblica¹⁰¹, attraverso una larga documentazione via via edita per l'età medievale con esiti noti¹⁰² anche con riguardo alla sua organizzazione¹⁰³.

L'approfondimento delle ricerche nel settore e l'ampia sfera degli eventi, nei quali il notaio era chiamato a prestare la sua opera, ha portato gli studiosi a scandagliarne i più diversi e meno scontati aspetti: di tale tipo l'attività di cronista e memorialista, profusa non di rado nel corso dei secoli, per conservare la memoria delle vicende trascorse nella sfera del 'pubblico', depositario della storia del comune o del piccolo o grande Stato, al cui funzionamento aveva partecipato.

In tempi recenti si è affrontata una prospettiva 'singolare', la certificazione del miracolo, compiuta anche attraverso l'ausilio di siffatta figura professionale: sono a disposizione della comunità scientifica gli esiti di un Seminario internazionale della fine 2002, dedicato a *Notai miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*¹⁰⁴, per indagare le finalità, le modalità e gli effetti della certificazione degli eventi sovranaturali nell'arco dei tre-quattro secoli (XII-XV), che avevano visto una crescita del prestigio della categoria sino all'eclissi, segnata

101 Cfr. ad es. negli ultimi decenni Cristina Carbonetti, Tabellioni e scrinari a Roma nei secoli IX-XI, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 102 (1979), pp. 77-156; Ead., Introduzione a *Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300)*, Roma 1987 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 4), pp. VII-XC; Ead., *Gli "scriptores chartarum" a Roma nell'Altomedioevo*, in *Notariato público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática (Valencia, 6-12 ottobre 1986), II, Valencia 1989, pp. 1109-1137; Ead., *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I Comuni delle Province di Campagna e Marittima*, «Melanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 101 (1989), pp. 95-132; Ead., *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).

102 Cfr. ad es. *Cartario di S. Maria in Campo Marzio, 986-1199*, Roma 1948 (Miscellanea della Società Romana di storia patria 17); o i volumi della collana *Codice diplomatico di Roma e della regione romana*, dal primo *Carte del Monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica aurea. I, Secoli X e XI*, a cura di Pietro Fedele; ristampa con premessa, appendice e indice di Paola Pavan, Roma, Società romana di storia patria, 1981, al 2: *I documenti dell'antico archivio di S. Andrea de Aquariciariis: 1115-1483*, a cura di Isa Lori Sanfilippo, Roma, Società romana di storia patria, 1981, al 3: *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di Isa Lori Sanfilippo, Roma, Società romana di storia patria, 1986; al 4: *Le più antiche carte del Convento di San Sisto in Roma, 905-1300*, a cura di Cristina Carbonetti Vendittelli, Roma, Società romana di storia patria, 1987. V. poi ad es. Cristina Carbonetti Vendittelli, «Unus bonus notarius pro commune civitatis». Il notaio al servizio del Comune nelle città della provincia di Campagna e Marittima nel tardo medioevo, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, pp. 127-142.

103 Cfr. da ultimo Isa Lori Sanfilippo, *Constitutiones et reformationes del Collegio dei notai di Roma (1446): contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV secolo*, Roma, presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2007.

104 Cfr. *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo* (atti del Seminario internazionale, Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di Raimondo Michetti (Studi storici sul notariato 12), Milano, A. Giuffrè, 2004.

dalla «conversione del notariato al funzionariato», quando il monopolio notarile si incrina e si ricollega un potere di autorità/autenticità al principe-signore¹⁰⁵. Nel corso dell'incontro è stato posto nella debita luce il ruolo del notaio in alcuni diversi momenti della storia religiosa dell'area italiana, inserito in un ambiente storico non diffidente in linea generale nei confronti del soprannaturale e disposto a prestar fede a racconti e testimonianze dell'uomo qualunque, mentre alla Chiesa importava molto poter godere di una prova 'privilegiata', apprestata da un soggetto godente della *publica fides* e quindi affidabile in sommo grado agli occhi dei fedeli¹⁰⁶.

4. *Il notariato nell'Italia centro-settentrionale dall'ancien régime all'età della restaurazione: tra profondi mutamenti e sporadici ritorni al passato.*

4.1 L'ancien régime

Già si è qui accennato, in esordio, al declino della professione notarile nella stima comune, ben rappresentato, nella seconda metà del XVI secolo, dalle ironiche e sferzanti parole di Tommaso Garzoni. Non si trattava, ovviamente, delle critiche di un solo censore: tanto è vero che, pressoché nello stesso torno d'anni, diversi notai 'si affaticavano' nel costruire una buona fama per la loro categoria. Mario Montorzi ha pubblicato il proemio dell'*Apologia di Matteo Bruneschi Notaio fiorentino, nella quale si difende l'honorata professione de'notari procuratori et causidici dai falsi calunniatori*, che dimostra come a metà Cinquecento, in un clima da *disputa delle arti*, si sentisse la necessità di prendere le difese di un ceto, ingiustamente, ad avviso di Ser Matteo, maltrattato, composto da «uomini... di più sottile ingegno et di più perfetto giudizio ed intelligenza che molti altri», in grado di 'ritrovare' e poi 'esercitare' «professioni più nobili, tra le quali fu quella de' notari, procuratori, causidici et cancellieri ch'è delle principali, sì come quella che è una delle più antiche, necessarie e degne professioni, che dagli huomini si exercitino»¹⁰⁷.

105 Cfr. Raimondo Michetti, Presentazione, in *Notai, miracoli e culto dei santi* cit., spec. p. 6; indi per le osservazioni sulla crisi del notariato, A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne (actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984)*, Rome, École française de Rome, 1985, pp. 33-55.

106 Circa la rilevanza di una prova di tal genere di fatti da parte del notaio cfr. le osservazioni di Carlo Carosi, *Il documento notarile, prova privilegiata in materia di eventi straordinari e miracolosi. La Madonna Bianca di Portovenere (1399)*, in *Notai, miracoli e culto dei santi* [nt. 104], spec. p. 77.

107 Cfr. Mario Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario. Un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana* [nt. 91], pp. 38-42, spec. pp. 39-40. Quanto a Matteo Bruneschi, affermava di non saper comprendere i motivi delle critiche, da lui attribuite a gente invidiosa e malevola, ma ribadiva l'esigenza della difesa «per non lasciare cattive impressioni nell'animo di chi sente, et per non lasciar indifese le cose, che più difender si debbono... non è però che non faccia mestiere difendere quelle cose che talora sono biasimate a torto, et inalzar quelle, che in manco expectatione, che sia

Seguivano nel Seicento altre apologie in forma di trattato o libello, come il *Lucernae moralis partes duae. Prima de autoritate notariatus et causidicorum nobili officio; secunda de notariatus fidelitate* di Giovanni Battista Magoni, che godeva tra il 1602 ed il 1611 di due edizioni, l'una ticinese e l'altra veneziana, o il *De antiqua tabellionum nobilitate contra Vulgatam DD. sententiam... Dissertatio subseciva ad l. Non aliter ff. De adoptionibus* del giureconsulto milanese Francesco Osio, del quale usciva a Milano nel 1636, «typis Georgii Rollae», un'edizione milanese, nel 1652 una milanese-fiorentina per i tipi di Amatore Massa a cura di Matteo Neroni, cancelliere del Magistrato Supremo fiorentino, consultore del Sant'Offizio, autore a sua volta di un ampio *Nobiltà del tabellionato, madre della fede pubblica, difesa dall'altrui calunnie*», a tutt'oggi inedito, o *La scrittura di Virginio Scolari denominato in oggi de' Colombani, Notaio pubblico dell'antico, ed insigne Collegio fiorentino*, edita poi da Placido Puccinelli, autore a sua volta di un'opera *Della fede e nobiltà del notariato, sulla serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità, lettere ed armi*, comparsa a Milano intorno al 1656¹⁰⁸.

Per contro gli interventi dell'autorità statale si fanno più incisivi. Non è possibile render conto qui dei multiformi provvedimenti messi in atto per predisporre forme di controllo e di garanzia dell'attività notarile: mi limiterò perciò solo a fornire alcuni esempi che consentano di individuare linee di tendenza. Così, in questa prospettiva, Cosimo I, in Toscana, istituisce, con la Provvisione del 14 dicembre 1569, il Pubblico generale archivio dei contratti, che comincia ad essere pienamente operativo il successivo 1° marzo 1570: sorge l'obbligo di depositare tutte le scritture notarili, possedute a qualsiasi titolo dai privati o da istituzioni pubbliche, religiose o ecclesiastiche, ovvero magistrature o archivi, e rogate da notai defunti alla data del 1° marzo 1570; quanto ai notai in attività, si impone loro di scrivere i rogiti solo sopra un protocollo fornito dall'Archivio, cui doveva poi essere inviato annualmente per un controllo, svolto collazionandolo con le «mandate», vale a dire le copie dei singoli contratti, inviati per obbligo dai notai stessi agli archivi entro un breve periodo dopo la registrazione¹⁰⁹.

conveniente, si tengono» (p. 40). Quanto alla disputa sulle arti, mi sia consentito di rinviare al mio Il dibattito sul primato tra scienze della natura e scienze giuridiche. Giuristi e medici a confronto tra Medioevo e Rinascimento, in Girolamo Cardano nel suo tempo (Atti del Convegno 16-17 novembre 2001), Pavia, Libreria Edizioni Cardano, 2003, pp. 221-261.

108 V. ASFi (Firenze, Archivio di Stato), R. Consulta, 96-99: Nobiltà del tabellionato ... opera del dott. Matteo Neroni, cittadino fiorentino... diviso in cinque parti (suddivise in tre volumi in folio, corrispondenti ai tre numeri della segnatura: v. Montorzi, Il notaio di tribunale come pubblico funzionario [nt. 91], pp. 33, 52-53. L'opera di Puccinelli usciva a Milano per i tipi di C. Malatesta senza data, ma nell'introduzione recava la data del 1656.

109 Cfr. in proposito Umberto Dorini, Intorno all'Archivio Generale fondato a Firenze da Cosimo I nel 1569, «Gli Archivi Italiani», 3 (1916), pp. 22-31; Antonio Panella, Le origini dell'Archivio notarile di Firenze, «Archivio Storico Italiano», s. VII, 21 (1934), pp. 57-92, anche in Id., Scritti archivistici, Roma, [s.n.], 1955, pp. 163-191 («Pubblicazioni degli Archivi di Stato». LXXXVII); Giuseppe Biscione, Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700, «Archivi per la storia», 6 (1993), pp. 149-221. La legge si può consultare in Lorenzo Cantini,

Nello Stato pontificio l'esigenza della pubblica fede e la necessaria diligente custodia delle scritture per evitare «fraudes et falsitates, quae litibus, discordiis ac periculis huiusmodi, ut plurimum viam praebent», in definitiva la *publica et privata utilitas*, sull'esempio diffuso «nedom in Europa sed etiam in pluribus aliis universi Orbis etiam Barbarici partibus», porta Sisto V, il papa grande e vulcanico riorganizzatore dello stesso Stato nel breve torno d'anni del suo pontificato, a promuovere la costituzione di centinaia di pubblici archivi notarili, sorti in quasi tutti i comuni: è l'effetto della costituzione *Sollicitudo pastoralis officii* del 1° agosto 1588, che costituisce a capo dell'assetto così creato il Prefetto degli archivi, scelto «morum gravitate et litterarumque scientia conspicuum», dotandolo di ampi poteri anche giurisdizionali esclusivi e di controllo dell'attività notarile. L'erezione dell'ufficio era poi regolata da un provvedimento del 31 ottobre 1588; con bolla del 27 dicembre 1586 Sisto V aveva intanto provveduto ai collegi notarili e ampliato in precedenza il collegio dei sette notai della Sede Apostolica¹¹⁰. Le competenze notarili, impiegate sul versante dei pubblici uffici dell'amministrazione ecclesiastica, destano peraltro il vivo interesse del papato, che non manca di regolarne i diversi aspetti a più riprese¹¹¹.

Successivamente vengono ad incidere sulla materia altri interventi pontifici, come quello di Benedetto XIV, che detta una nuova disciplina di riforma sui contratti e sulla loro regolarità con il bando generale del 1° giugno 1748, destinato a durare nel tempo se, a detta di Mazzoni, che scriveva nel 1866, quelle norme erano «tuttora in gran parte vigenti»¹¹²

A Verona funziona dal 1503, istituito dal locale Collegio dei notai il 7 ottobre 1500, il Pubblico Archivio dei notai defunti, dove si dovevano depositare gli

Legislazione toscana, VII, Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, per Giuseppe Fantosini, 1800-1808, pp. 148-162.

110 V. la *Sollicitudo pastoralis officii*, in *Bullarium romanum novissimum a Pio IV usque ad Innocentium opus absolutissimum Laertii Cherubini ... i.c. rom. tertio nunc editum...*, t. II, Romae, ex typographia. Rev. Camerae Apostolicae, pp. 482-484 (sulla quale cfr. Elio Lodolini, *Storia dell'archivistica italiana dal mondo antico alla metà del secolo XX*, quarta edizione, Milano, Franco Angeli, 2006, passim) ma anche pp. 382-384; v. anche Giovanni Ancarani, in Fernanda Mazzanti Pepe-Giovanni Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità (Studi storici sul notariato italiano VII)*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, pp. 320-321. (la sezione I del volume, dedicata a Modello francese e ordinamenti notarili in età napoleonica, da p. 17 a p. 231, è opera di Fernanda Mazzanti Pepe, la sezione II, dedicata a L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana, da p. 233 a p. 544, si deve a Giovanni Ancarani). V. sul sistema archivistico d'ancien régime a Roma Gaetano Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. II, Venezia, dalla Tipografia emiliana, 1840, pp. 277-288, spec. pp. 281-282 per l'opera di Sisto V.

111 Cfr. *Bullarium romanum novissimum* [nt. 110], t. III, spec. pp. 70-71 del *Repertorium materiarum*: solo scorrendo l'indice degli interventi in materia si può rilevare quanto le funzioni notarili nei vari uffici della curia fossero oggetto delle cure papali.

112 Cfr. Mario Mazzoni, *Del notariato: sua origine ed importanza*. Ragionamento, Roma, Tipografia G. Puccinelli, 1866, p. 50, ricordato da Ancarani, *Il notariato* [nt. 110], p. 321.

strumenti rogati dai notai deceduti perché ne rimanesse memoria e fosse più agevole il rilascio di copie¹¹³.

Le *Novae Constitutiones Domini Mediolanensis*, emanate da Carlo V nel 1541, recano un titolo del libro II *De publicis notariis*, che contiene prescrizioni dirette a disciplinare ed a sottoporre a controllo, sotto pena di sanzioni pecuniarie e accessorie del peso della perdita dell'ufficio, i comportamenti dei notai pubblici, in particolare di quelli criminali, tali da concretizzare forme di abuso, di scorrettezza e di corruzione, stabilendo limiti al loro guadagno e precise regole di condotta nel loro operare¹¹⁴. Si ribadisce l'obbligo di registrazione degli atti di testamento, donazione e costituzione di dote a cura del notaio rogatario «penes officium gubernatoris statutorum communis Mediolani quod nuncupatur de Panigarolis», rendendo più dura la pena, fino alla perdita dell'ufficio, per il notaio che si faccia pagare per simile adempimento¹¹⁵. Il regime previsto per la condanna per falso si inasprisce perché alle pene pecuniarie, graduate con severità, si aggiunge come pena accessoria, la più punitiva, la perdita irreparabile dell'ufficio, che consegue inevitabilmente, pur in presenza di una grazia del principe e di una *restitutio ad pristinos honores*: «numquam restituti intelligantur ad officium causidici vel tabellionatus».

In Piemonte una varia normativa si succede nell'età moderna a mutare la fisionomia della materia in alcuni suoi profili fondamentali. Un editto di Carlo Emanuele I del 28 aprile 1610 introduce il sistema dell' 'insinuazione', per il quale i notai sono tenuti a consegnare copia delle scritture e contratti, specificati dalla legge, a pubblici uffici, appositamente istituiti per conservarli in archivi a ciò destinati¹¹⁶; nel 1679 si afferma la venalità dell'ufficio, che rende le *piazze*, predeterminate nel numero (tuttavia ridotto rispetto al passato), liberamente alienabili e quindi trasferibili all'acquirente anche non notaio, autorizzato, in tale ultimo caso, a cedere ad un collega l'esercizio della stessa piazza e ad accordarsi per la divisione degli utili: nel secolo successivo le *piazze* sono aumentate.

Infine le Regie Costituzioni del 1770, terza redazione del complesso normativo già in vigore in Sardegna dal 1723¹¹⁷, dedicano al notariato una forte attenzione nel

113 Sancassani, Premessa all'ed. de Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona: (1244) [nt. 84], p. 18 ss.

114 V. *Constitutiones Domini Mediolanensis, decretis et Senatus consultis nunc primum illustratae curante comite Gabriele Verro ...* (Editio undecima caeteris uberior, atque utilior. Accessit prodromus de origine, et progressu juris Mediolanensis eodem authore, Mediolani, in Regia Curia sumptibus Joseph Richini Malatestae regii typographi, 1747), lib. II, tit. De notariis publicis, pp. 98-105.

115 Liva, Notariato e documento notarile a Milano [nt. 7], p. 97 ss. Sull'ufficio del governatore degli statuti cfr. supra, nt. 49.

116 R. Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna, lib. V, tit. XXII, capo I-IX, Torino, Stamperia Reale, 1770, pp. 416-439. Ivi, a p. 416-417, a margine, la data del provvedimento di Carlo Emanuele I del 28 aprile 1610.

117 Su tale testo normativo cfr. Mario Viora, *Le costituzioni piemontesi (leggi e costituzioni di s. m. il re di Sardegna : 1723-1729-1770. 1. Storia esterna della compilazione*, Milano, Fratelli Bocca, 1928, rist. anast. [Torino], a cura della Società reale mutua di assicurazioni, 1986;

titolo XXII del libro V, poi integrato dal regolamento del 9 novembre 1770 per i notai e gli insinuatori¹¹⁸. Nel composito assetto previsto da quelle disposizioni presupposto del rilascio della patente di approvazione e di esercizio al notariato è il possesso di una «piazza», o il consenso del proprietario ad esercitarne una. Secondo i requisiti fissati alla professione, che non comporta «alcun pregiudizio alla nobiltà» di chi lo esercita e i cui guadagni godono, per espressa precisazione legislativa, «del privilegio del peculio quasi castrense»¹¹⁹, si accede all'età minima di venti anni, essendo di stato «laicale, di probità e buoni costumi, nato da onesti parenti e non esercenti un mestiere vile», essendo in possesso di beni del valore di 4000 lire, o dando per la somma indicata una sufficiente cauzione: ai requisiti così regolati si aggiunge poi l'obbligo di una pratica di tre anni presso l'ufficio di qualche causidico e un esame teorico sulle «civili istituzioni», nonché una prova pratica in materia contrattuale («sarà esaminato sulle Istituzioni e sull'esercizio dell'ufficio per mezzo d'un esperimento per cui si sceglieranno alcuni dei più difficili contratti») ¹²⁰. Accanto a tali norme un largo spazio è lasciato al sistema dell' «insinuazione», già applicato e regolato in particolare nel Ducato – come si è detto - dall'editto di Carlo Emanuele I del 1610. Il regolamento, quasi contemporaneo, a cui si è fatto cenno, prestava attenzione ai collegi notarili, istituiti in ogni città capoluogo di provincia con il compito di controllare l'attività dei notai, i cui membri erano nominati per la prima volta dal Re, e poi dal Collegio, al verificarsi delle «vacanze»: dato il procedimento di nomina, il complesso dei compiti attribuiti, svolti non in piena autonomia, si è ritenuto, a mio avviso correttamente, che ciò non sembrasse «implicare un concetto di autogestione da parte del ceto notarile»¹²¹.

A Modena all'inizio del 1772 Francesco III, che provvede proprio in quegli anni ad istituire una cattedra di notariato, unita al diritto patrio, nella Facoltà giuridica riformata¹²², si preoccupa di non lasciare più «gli istrumenti in sola e totale balia delli notari, che se ne rogarono, e dei loro eredi», o sparsi per diversi archivi, che

Frank Micolò, *Le regie costituzioni: il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano, A. Giuffrè, 1984.

118 Cfr. il testo del regolamento in *Raccolta delle leggi, regolamenti, ordinamenti camerali, manifesti e circolari relativi al notariato ed al tabellionato*, Torino 1843, p. 69 ss.

119 Vale a dire di un regime di piena libertà da parte di chi ne era titolare, analogo a quello dei beni del peculio castrense, derivanti cioè dall'esercizio della milizia, disciplinati da sempre in condizioni di privilegio rispetto agli altri beni del *filiusfamilias*.

120 Giovanni Ancarani, *Il notariato* [nt. 110], p. 244 ss.

121 Ancarani, *Il notariato* [nt. 110], p. 249.

122 Cfr. Carlo Guido Mor, *Storia dell'università di Modena*, Modena 1952 (I ed.), da me consultata nella III ed. curata da Pericle Di Pietro, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1975, I, pp. 156-157: ivi si parla di un corso triennale di notariato, sostituito poi nel 1796, sotto la Repubblica Cisalpina, da un biennio di notariato e gius pubblico, seguito da un biennio di pratica notarile (la fonte di riferimento è Università di Modena, Archivio antico, busta 14); v. inoltre Benvenuto Donati, *L'opera di Giuseppe Maria Bondigli nelle istituzioni giuridiche modenese alla metà del secolo XVIII*, in Id., Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo, Modena, Università degli Studi, 1935, pp. 33-42; Id., *Codificazione e scienza giuridica in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 settembre 1773*, *ibidem*, p. 59 ss. E. Tavilla.

rendevano la ricerca degli stessi «malagevole» soprattutto nel caso di un lungo tempo trascorso dal rogito; si decide perciò di concentrare gli archivi in Modena, Reggio e Castelnuevo di Garfagnana, affidandone la gestione alla «custodia, governo e direzione» delle relative Congregazioni d'Archivio, composte in prevalenza da soggetti estranei al ceto notarile e regolandone l'organizzazione nel personale, nel funzionamento: in quelle sedi si dovevano trasportare tutte le scritture, rogiti e libri conservati negli altri archivi dello Stato, assieme ai rogiti e alle altre scritture pubbliche dei notai defunti, conservati dai loro eredi o da altre persone. Ai notai in esercizio si impone poi di trasmettere un indice fedele di tutte le scritture rogate in passato e di denunziare i rogiti fatti dopo la pubblicazione della legge, lasciando però loro il diritto di rilasciare copie facenti piena fede in giudizio e fuori, a condizione tuttavia che gli atti stessi fossero stati sottoposti ad 'archiviazione', solo requisito che le poteva rendere, secondo le parole del testo normativo, «legali e degne di fede»¹²³.

Su tale riforma doveva incidere un'altra del 1786, che fissava a dodici gli archivi, tra i quali Modena e Reggio mantenevano una posizione di preminenza: nella stessa legge non mancavano altre disposizioni «pel migliore regolamento della professione e del pubblico servizio»¹²⁴.

Si è già accennato alla cattedra di notariato: in effetti si attribuiva all'università un ruolo portante nel fornire all'aspirante notaio una idonea preparazione teorica specifica, alla quale doveva aggiungersi una pratica presso un notaio di almeno un anno, seguita da un esame presso il Collegio dei notai; nel 1786 si richiedeva, «oltre i soliti attestati», che il Dicastero dei Riformatori agli studi, investito di un compito 'tutorio' di supervisione sul rigore degli esami di accertamento della capacità, svolgesse un'ulteriore verifica della probità del candidato, con «più minute indagini da far seguire anche sopra luogo», requisito questo di fondamentale importanza per la delicatezza delle funzioni affidate.

Una migliore organizzazione archivistica coinvolge pure la Lombardia austriaca, dove già dal 1775 si realizzava l'Archivio pubblico (Archivio notarile), di cui la documentazione dell'Archivio Panigarola, poi soppresso nel 1787, costituiva le fondamenta.

Con un dispaccio del 18 marzo 1794 si promulga nel medesimo Stato un *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, che, raccogliendo e riassumendo una normativa sparsa sul notariato, fissa, tra gli altri requisiti (come la nascita da legittimo matrimonio o la legittimazione per matrimonio susseguente, l'età minima di venticinque anni, la condizione di suddito per origine o per domicilio e lo stabile domicilio per dieci anni, il non avere esercitato «arte vile o ignobile nel comune concetto», l'aver il possesso attuale di un reddito annuo di lire 800 milanesi per lo Stato di Milano e di 1500 per lo Stato di Mantova), impone la laurea o la licenza «dalla Regia Università di Pavia, o altrimenti», da integrare poi,

123 Cfr. ASMo, Serie Chirografi, diplomi ecc.: chirografo del 10 gennaio 1772: cfr. Ancarani, Il notariato [nt. 110], pp. 299-301.

124 ASMo, ibidem : Chirografo del 7 marzo 1786.

se laureati, con tre anni continui di «militanza» presso un «notaro e causidico collegiato» di Milano o di altra provincia, mentre, nel caso dei licenziati, il tirocinio si allunga a quattro anni¹²⁵.

Si è qui fatto cenno ad alcune delle modifiche-innovazioni intervenute nei secoli dell'età moderna in alcune principali entità territoriali, senza, ovviamente, alcuna pretesa di completezza: la normativa dell'epoca mostra un indubbio interesse per il settore, sul quale il potere pubblico ritiene di dovere incidere in funzione di garanzia di interessi diffusi e della fondamentale funzione svolta dalla categoria nel conferire pubblica fede agli atti rogati.

In pieno Seicento De Luca, testimone validissimo della cultura giuridica e della prassi coeva, esprimeva la sua 'schietta' opinione, superando le «solite freddure dei legisti» e le loro «sottigliezze», in questi termini: «Sopra la fede degl'istromenti, e quando siano pubblici ed autentici o no, ancorchè i giuristi vi formino gran questioni, e particolarmente coloro i quali camminano con la sola formalità della lettera delle leggi, cioè il non esservi l'invocazione del nome di Dio o del principe regnante, ovvero l'indizione, vizi l'istromento e gli tolga la fede, tuttavia queste e simili considerazioni meritano di esser poste tra le solite freddure dei legisti. Attesochè ogni volta vi sia la podestà legittima del notaro, ed il numero sufficiente de' testimoni, con la certezza del luogo e del tempo, e delle persone cognite al notaro ed a' testimoni, in maniera che non vi sia un probabile sospetto della supposizione di una persona per l'altra; e per conseguenza che vi siano le cose sostanziali, dalle quali si renda certa la prova della verità per la fede pubblica, la quale per comun uso e per la libertà del commercio si deve dare al notaro, non conviene badare a queste sottigliezze, quando la legge particolare del luogo, o veramente lo stile, ordinato al medesimo fine di ovviare alle frodi e di assicurarsi alla verità, non richiedesse diversamente, ordinando qualche formalità, la quale vi sia bisogno di osservare». Suggestiva perciò di badare alle *cose sostanziali* e ad un minimo, a suo avviso necessario e sufficiente, di requisiti, individuati nella «podestà legittima del notaro, ed il numero sufficiente de' testimoni, con la certezza del luogo e del tempo, e delle persone cognite al notaro ed a' testimoni», pur dando il dovuto rilievo all'«esasperato particolarismo giuridico del momento, che impediva di fissare «una regola certa e generale applicabile ad ogni caso e ad ogni luogo» nella fattispecie, ammettendo senza difficoltà l'efficacia di piena e concludente prova, «e conforme i giuristi dicono», di «prova provata» degli stessi strumenti. Non si nascondeva tuttavia quanto la materia della fede da attribuirsi a tali atti prestasse il fianco a controversie e questioni, «e particolarmente quando non si giustificasse il notariato; ovvero che, questo giustificato, non fosse sufficiente, o che il carattere ed il sigillo del notaro non fossero bene riconosciuti: nel che entra la distinzione tra gl'istromenti antichi e moderni, ovvero se si meriti fede quell'istromento, quando

125 Cfr. Editto 18 marzo 1794, sottoscritto da Ferdinando governatore della Lombardia austriaca, consultabile in Gridario generale dal 1727 al 1794, conservato nella Biblioteca del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto sezione di storia del diritto medievale e moderno, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, segn. 67.03.M.06.08/67.

non si ritrovasse l'originale in protocollo, o che ritrovandosi, l'istromento contenesse cose maggiori di quello che contenga l'originale; oppure se essendo morto il notaro, e non essendosi dato da lui l'istromento pubblico, se e quando la matrice, la quale si trova nelle sue scritture, o in altro luogo, meriti fede, in maniera che il notaro successore possa cavarne l'istromento pubblico...»: se ne è trascritto un piccolo elenco, composto dallo stesso De Luca e da lui poi ampiamente trattato ed approfondito nel *Theatrum veritatis et iustitiae*, per fornire al lettore maggiori elementi di informazione sulla complessa ed intricata problematica¹²⁶.

Ma per l'età moderna c'è ancora molto da fare: mentre le fonti archivistiche, disseminate negli archivi dell'Italia centro-settentrionale, forniscono possibilità innumerevoli di scavo nei vari fondi notarili conservati, pregevoli testimonianze di un lavoro svolto senza soluzione di continuità attraverso i secoli da una categoria professionale, si possono coltivare sentieri di ricerca che consentano di ricostruire con maggiore precisione il ruolo esercitato all'epoca, l'organizzazione corporativa, il ventaglio delle attribuzioni esercitate nei rapporti tra privati, nella vita pubblica ed, in particolare, nella gestione della giustizia civile e penale. L'approfondimento degli studi in materia di notariato per la Lombardia, nonostante le accurate indagini già svolte (penso alla monografia di Alberto Liva per la realtà milanese) può portare anche alla luce realtà quasi sconosciute: a Varese, come Stefania Salvi¹²⁷ ha efficacemente dimostrato, un gruppo di notai assumono e svolgono una funzione di rilievo in una società benestante, che ha bisogno della partecipazione formalizzante della categoria.

Il volto della professione si ritrova ancor oggi, a mio avviso, soprattutto nell' 'inedito': se per l'epoca moderna non difettano edizioni di fonti normative, riguardo agli statuti della corporazione o a provvedimenti dell'autorità di governo, la gran massa dell'inedito è in buona parte da scoprire e spesso piena di sorprese utili allo storico: sono per lo più conservati ed accessibili fondi notarili e si possono studiare altre fonti, sul cui impiego potrebbero svolgersi proficue ricerche: faccio il caso di una raccolta di formule da apprendere, e di cui dimostrare la conoscenza, per coloro che volevano essere aggregati al Collegio dei notai di Pavia¹²⁸.

Quanto alla prassi, tramandata dai diversi fondi notarili, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, presso il mio Istituto di storia del diritto italiano, ora sezione di storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di diritto privato

126 Giovan Battista De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica, diviso in quattro volumi, vol. II, lib. VIII, cap. III*, Firenze, coi tipi di V. Batelli e c., 1840, pp. 396-397. V. poi Id., *Theatrum veritatis et iustitiae sive Decisivi discursus ad veritatem editi in forensibus controversijs canonicis, et civilibus, lib. 15 De iudiciis, disc. 26, 27, 28*, Romæ, typis hæredum Corbelletti, 1673, pp. 143-169.

127 Cfr. Stefania Salvi, *Il notariato nella Magnifica Communitas Varisii tra prima e seconda metà del XVIII secolo: alcuni profili di notai varesini iscritti al Collegio notarile di Milano* (in corso di stampa).

128 Cfr. *Instrumenta et quaesita quae et quibus ediscere et respondere debent qui ven. Coll. dd. notariorum Papiæ voluerint aggregari*. (Formule di diritto privato), in Pavia, Biblioteca Universitaria, ms. Aldini 100.

e storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e sotto la guida del mio maestro Giulio Vismara e dei suoi allievi (me compresa), sono state svolte e discusse più di cento tesi ad essa dedicate per l'area soprattutto lombarda in un arco cronologico che si estende dal tardo Settecento all'Ottocento, sul presupposto, rivelatosi, ovviamente, fondato, che il periodo di tempo privilegiato per le ricerche desse agio di ricostruire, attraverso gli atti, i profondi mutamenti legislativi intervenuti, 'registrati' immediatamente nella prassi, ma anche le 'resistenze' e le strategie per superarne le novità non gradite da una parte della popolazione: sono stati così studiati centinaia, se non migliaia di documenti (inediti), che hanno permesso di conoscere meglio lo sviluppo dell'attività notarile attraverso le dinamiche negoziali, l'evolversi delle formule impiegate pur nella tendenziale continuità, l'adattarsi ai mutamenti legislativi della documentazione, come pure di penetrare con maggiore spessore di ricerca la fisionomia professionale dei notai ed anche... di precisare, con vivezza di tratti, il loro profilo prosopografico. In definitiva si è anche riusciti a dare, per il tramite dei dati emergenti dalla composita clientela che accedeva ai servizi dei notai operanti sul territorio, un volto più concreto alla società lombarda coeva, 'analizzata' così pure nella sua *petite histoire*.

4.2. L'Ottocento

Nella storia del notariato italiano, sviluppatosi – lo si è visto – lungo i secoli precedenti attraverso momenti di grande prestigio e altri di eclisse, diversificando i campi di incidenza tra il 'privato' e il 'pubblico', un evento variamente significativo fu rappresentato dalla legge del 25 ventoso anno XI (16 marzo 1803) sul notariato, emanata dal governo francese della 'Repubblica Italiana' presieduta da Napoleone (Vicepresidente era Francesco Melzi d'Eril). Dapprima direttamente operativa nelle aree governate dai francesi (dalla Repubblica Italiana al Regno d'Italia napoleonico, ai territori annessi all'Impero francese come il Piemonte, al Principato di Lucca e Piombino, all'ex-Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla), divenne, una volta allontanati i francesi, il principale modello ispiratore degli ordinamenti del notariato negli stati italiani preunitari.

Preceduta, come successe in molti altri campi del diritto, dagli interventi in materia degli anni della rivoluzione, seguiva gli orientamenti emersi sin dal decreto del 29 settembre-6 ottobre 1791, scaturito da un dibattito intenso, segnato da molti opuscoli, *pamphlets*, *mémoires*, *cahiers de doléances* scritti nel segno di una forte denuncia degli abusi radicati nel tempo, nonché da progetti, di così vivace intensità da far anche temere una sorte infausta per la categoria, non circondata da 'buona stampa'.

Con la legge del 1791, preceduta da altre leggi che avevano riformato, già dal 19 dicembre 1790, i *droits de contrôle*, assai criticati, sostituiti dal sistema dell'*enregistrement*, si introducevano alcune novità, dalla soppressione dell'antico regime alla configurazione di una nuova tipologia di notai pubblici ufficiali, definiti come «des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère

d'authenticité attaché aux actes publics» (art. I, sez. II, tit.I), dalla disciplina della conservazione delle minute (tit. III), alle nuove forme di nomina e di istituzione dei notai (tit. IV), al rimborso dei titolari di uffici notarili¹²⁹. Soppressa la venalità delle cariche notarili e sfoltita la tipologia dei notai signorili, apostolici o altri, e progettati concorsi annuali per l'assunzione dei nuovi notai istituiti a vita, legittimati a parteciparvi solo in possesso di determinati requisiti di età (25 anni), di pratica professionale (8 anni) e di buona condotta, (furono poi effettivamente esplicitati solo a partire dal 1794), si mantenevano tuttavia in qualche misura i legami con il passato attraverso norme di transizione.

La normativa, così delineata nei tratti fondamentali, non manca di suscitare reazioni negative e negli anni successivi si riforma in vari punti: si rende, per esempio, possibile rimpiazzare provvisoriamente i posti vacanti senza concorso, al punto tale che il numero dei notai, da 10000 circa che erano nel 1791, cresce negli anni successivi in modo consistente, fino a superare la soglia dei 13000 all'epoca della legge del 1803.

Le discussioni vivaci sull'argomento, insieme il mutato clima politico reclamavano un intervento riformatore, che si realizza questa volta in modo più organico ed ordinato nella legge del Ventoso, divisa in tre titoli, i primi due a loro volta divisi in sezioni, dedicati rispettivamente il primo alle funzioni e agli atti notarili, il secondo, assai corposo e qualificante, al numero dei notai, alla loro dislocazione territoriale e alla cauzione, alle condizioni di ammissione e al modo di nomina, oltre che alle Camere di disciplina, il terzo ai notai allora operativi.

Questa legge non sarà però direttamente applicata nel Regno d'Italia, esteso a ricomprendere via via gran parte dell'Italia settentrionale ed alcuni Dipartimenti dell'Italia centrale. S'inizia dal 1805 una fase progettuale, affidata alla Commissione incaricata della redazione del nuovo *Metodo giudiziario civile* (poi accantonato per una rapida introduzione del *Code de procédure civile*)¹³⁰: in essa si rivelano evidenti le aperture a soluzioni diversificate rispetto alla legge del Ventoso, che però sono

129 Il Décret sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires si può consultare in Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d'État... par Jean Baptiste Duvergier, t. III, Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1824, pp. 462-471. La legge si può consultare, nell'andamento dei lavori all'Assemblée Nationale, in Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres Françaises... sous la direction de M.J. Mavidal... et de M.E. Laurent..., série I. 1787-1799, t. XXXI du 17 septembre au 30 septembre 1791, Paris 1888, rist. anast. Nedeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1969, pp. 77-78, 112-115, 147-149, 198-203, 420, 539-545 (29 settembre 1791: con il testo completo della legge approvata); ma anche t. XXXIV du 1er octobre au 10 novembre 1791, p. 255, 261-263 (per la discussione dopo che la legge era stata sanzionata il 6 ottobre 1791). V. Mazzanti Pepe, Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità [nt. 110], pp. 21-72.

130 V. da ultimo il mio In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806), in La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814, Congrès International Milan 13-16 nov. 2002 (Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Incontro di studio n. 32), LED, Milano, 2007, pp. 159-213.

poi talora abbandonate a favore di un adeguamento più forte al modello, talaltra peraltro conservate ed approvate. Così, tra i requisiti per la nomina dei notai compare l'«aver fatto in una delle Università del Regno il corso degli studi prescritto dal piano di pubblica istruzione, e... aver riportato il corrispondente grado accademico», l'«aver fama di onestà e probità» (art. 14, n. 4 7), nonché l'esperimento di idoneità davanti alla Camera Notarile del Dipartimento a carattere pratico e teorico (un po' come avviene oggi), con la redazione di un rogito «che comprende due o più contratti, e un atto di ultima volontà» e un'interrogazione sull'«arte notarile» (Vincenzo d'Adda, notaio e professore nelle scuole di Brera, aveva scritto da poco il suo manuale dallo stesso titolo, assai diffuso nell'area lombarda e probabilmente indispensabile fonte di apprendimento per i giovani aspiranti alla carriera notarile)¹³¹. Concluso l'esame da parte della Camera con il suo voto (in ciò il regime italiano differiva dal francese, tutto imperniato sulla pratica), la competenza a terminare il procedimento di nomina passa alla Corte d'appello per un vaglio ulteriore, che può preludere, previa comunicazione al Gran Giudice, alla nomina regia: l'atto è comunque subordinato, in un sistema a numero fisso di notai, ad una «vacanza» (art. 13).

L'istituzione del Regno Lombardo Veneto, seguita nell'aprile del 1815, ad onta della riorganizzazione del territorio con due unità amministrative rette da un governatore e un viceré a Milano, sembra lasciare pochi margini ad una scelta, in materia di notariato, diversa da un'adesione alla legislazione austriaca: invece si fa una deroga alla «centralità impossibile», censurata dall'anonimo autore del *pamphlet* (in realtà Cesare Correnti) e si mantiene in vigore il regolamento per il notariato, introdotto nel Regno d'Italia durante il regime napoleonico¹³², anche se negli anni della restaurazione si pone a più riprese il problema «se abbia a continuarsi od

131 V. Vincenzo d'Adda, *Arte notarile in tre parti divisa, opera postuma, in tre volumi*, II ed., Milano, Presso Giuseppe Taglioretti al Cordusio, [1796?]-1801 (la data del I vol. si ricava dal III vol.).

132 Cfr. Augusto Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859: la costituzione e l'amministrazione. Studi di storia e di diritto con la scorta degli atti ufficiali dei dicasteri centrali di Vienna*, Milano, L.F. Cogliati, 1912; più recentemente M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. XVIII, parte II, Torino, UTET, 1987, spec. pp. 33-105; ma anche dello stesso autore *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 207-245; Id., *Liberalismo o libertà dei ceti? Costituzionalismo lombardo agli albori della Restaurazione*, in *Studi storici*, 22 (1981), pp. 315-343; Id., *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983; da ultimo Id., *Gli stati italiani prima dell'unità. Una storia istituzionale*, Bologna, Il mulino, 2002, spec. p. 125; inoltre, a cura di Duccio Bigazzi e Marco Meriggi, *il volume Lombardia*, in *Storia d'Italia. Le Regioni*, Torino, Einaudi, 2001, ed ivi part. il saggio di Marco Meriggi, *Lo «Stato di Milano» nell'Italia unita: miti e strategie politiche di una società civile (1860-1945)*, pp. 5-49; ed ancora, con saggi di rilievo di Franco Della Peruta ed altri, *Il tramonto di un regno: il Lombardo-Veneto dalla Restaurazione al Risorgimento (1814-1859)*, coord. Giuseppe Pontiggia e Giorgio Rumi, Milano, Cariplo, 1988.

abolirsi il notariato in queste province»¹³³. È indicativo del clima il fatto che nell'ottobre 1817 le autorità governative milanesi notificassero al pubblico una dichiarazione della Commissione Aulica di Legislazione giudiziaria, secondo la quale «gli atti notarili estesi nelle forme prescritte dai regolamenti appartengono alla classe dei documenti pubblici in quelle province nelle quali il sistema del notariato o sussiste attualmente o ebbe altre volte vigore»¹³⁴.

Poteva, infatti, a buona ragione sorgere il dubbio riguardo alla valenza della normativa precedente ed alla 'stretta' necessità dei cittadini di ricorrere di frequente agli uffici dei notai, fonte, con evidenza, di maggiori costi, poiché l'*ABGB*, introdotto nelle province lombardo-venete con il 1816, non parlando di notai, lasciava libertà alle parti contrattuali di servirsi di scritture private: tuttavia, come rilevava l'Avv. Daniele Lissoni, notaio in Milano, al momento dell'elaborazione in epoca postunitaria di un progetto di legge per l'esercizio del notariato, per impulso del Ministro Di Falco, nell'epoca precedente «i notai continuarono mai sempre ad essere richiesti, massime negli affari di maggiore importanza, non da altro più sostenuti che dalla pubblica fiducia»¹³⁵. Ma, passati circa quattro lustri dal momento delicato, costituito dal mutamento radicale di regime, che avrebbe potuto comportare una rivoluzione nella professione, ancora nel 1835 l'atmosfera di incertezza sembra contraddistinguere l'assetto raggiunto se l'imperatore austriaco reputa opportuno dichiararne solennemente l'utilità e funzionalità nel sistema, mentre sollecita il Senato di Verona a predisporre, in sostanza autonomamente rispetto alle altre province dell'Impero, «un completo regolamento sul notariato alla foggia del regolamento notarile» francese: «Io voglio che nel mio regno Lombardo-Veneto debba sussistere ulteriormente il notariato, con quegli attributi che corrispondono ai bisogni degli abitanti»¹³⁶. Nel frattempo il numero dei notai attivi prima del 1837 in Lombardia si era sensibilmente ridotto ad un numero così esiguo da non «bastare alle esigenze del pubblico» - lo affermava il notaio Elia¹³⁷, tanto che il Senato di Verona era autorizzato a nominare nuovi notai «a seconda del bisogno e del desiderio dei paesi che ne fossero privi».

La professione tuttavia all'epoca non era circondata da grande fama se Teresa Stampa, seconda moglie di Alessandro Manzoni, l'autore celebrato de *I Promessi Sposi*, scrivendo al figlio Stefano intorno al 23/24 giugno 1841 riguardo alla 'triste' sorte dell'amico poeta Tommaso Grossi, affermava: «Sento che Grossi non si sente troppo bene in questi giorni; è però venuto a prender Papà per la passeggiata; credo

133 Cfr. G. Ancarani, Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità [nt. 110], p. 270 ss.

134 Raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità, in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano, I.R. Stamperia, 1817.

135 Daniele Lissoni, Progetto di legge per l'esercizio del notariato, con annotazioni, cenni storici e raffronti, Milano, Tip. Boniardi-Pogliani di Ermen. Besozzi, 1868, p. 9.

136 Cfr. per il testo della risoluzione imperiale 4 luglio 1835 ASMi, Fondo studi, p. m., cart. 319.

137 Notizie ricavate da Elia Elia, Intorno alle norme regolatrici delle competenze dovute ai notai. Considerazioni esposte al Ministro di Grazia e Giustizia (20 luglio 1864), in appendice a Lissoni, Progetto di legge [nt. 135] pp. 145-154.

che lavori troppo, povero Grossi. Mi fa tanto male di vederlo così dimagrato. Lui, esser ridotto a far il Notajo! un Grossi! Mi vergogno per gl'Italiani in generale, e per i Milanesi in particolare!¹³⁸».

Nonostante dunque la determinazione di vertice di addivenire ad un nuovo regime, adattato alle peculiarità locali, e la buona volontà in quel senso degli organi preposti, malgrado alcuni tentativi frustrati di introdurre prima il regolamento, emanato il 29 settembre 1850 per le antiche province austriache, poi quello del 25 maggio 1855, destinato alle medesime province, non se ne fa nulla. Il vecchio sistema francese rimane dunque operativo, pure se funzionò, per così dire, a scartamento ridotto. Da una parte, infatti, – lo si è rilevato – si stempera l'obbligatorietà del ricorso ai notai, dall'altra gli atti notarili sono privati (almeno così opinava Elia, ma altri sostenevano una diversa interpretazione) dell'«esecuzione parata», ovvero sia della forza esecutiva, riconosciuta invece, in forza del regolamento processuale civile austriaco del 1815, solo alle sentenze e alle convenzioni giudiziali (art. 385)¹³⁹.

Diversamente vanno le cose nel Regno di Sardegna dove, con l'editto 21 maggio 1814, ritorna in vigore, nel notariato come nelle altre materie disciplinate, il sistema d'ancien régime, qui prima tratteggiato in alcuni suoi elementi qualificanti¹⁴⁰.

Pur collegata per la storia politica al Regno di Sardegna, si differenzia tuttavia per alcuni profili la disciplina che entra in vigore nel Ducato di Genova con l'editto ed il regolamento del 22 marzo 1816: in esso, conservando le peculiarità radicate nella storia del notariato genovese d'ancien régime, si distingue nettamente tra notai esercenti (o destinati ad esercitare) in Genova e professionisti operanti nel restante territorio del Ducato, prevedendo per i primi più gravosi requisiti ed oneri in termini di 'censo', di tirocinio professionale, di cauzione e di 'annua finanza', di seguito in parte mitigati a causa delle proteste dei gravati¹⁴¹.

Nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, analogamente a quanto avviene anche in altri Stati preunitari, il cambio di regime non causa in materia notarile un parallelo mutamento, ma si riconfermano in via transitoria le disposizioni di matrice francese, come avveniva per altri settori del diritto, non senza che il precedente sistema della dominazione napoleonica, combinato tuttavia con le tradizioni territoriali, pesasse anzi in maniera decisiva, nella sostanza e nella disposizione della materia, sulla legge notarile poi promulgata l'8 gennaio 1821 e segnalata ai futuri legislatori dell'Italia unita per la sua eccellenza¹⁴². Erano presenti però elementi diversi, di non

138 Devo la segnalazione alla squisita gentilezza dell'Amico e Collega Prof. Gianmarco Gaspari, illuminato Direttore del Centro di Studi Manzoni: è tratta da una lettera di prossima pubblicazione nel Carteggio di Teresa e Stefano Stampa, a cura di Jone Riva.

139 Elia Elia, Sulla conservazione degli archivi notarili nel Regno d'Italia, in appendice a Daniele Lissoni, Progetto di legge [nt. 135], pp. 141-144. Anni prima l'estensore anonimo dei Cenni dell'origine, de' progressi, della importanza e de' precipui affari del notariato, Pavia 1837, aveva sostenuto che non si dovesse intendere apportata nessuna modifica all'efficacia degli atti notarili.

140 Cfr. supra, testo corrispondente alle note 116 e seguenti.

141 Ibidem, p. 251 ss.

142 Ancarani, Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità [nt. 110], p. 316. Il giudizio emerge dalle Osservazioni critiche al progetto di legge sul notariato presentate dai notai

scarso rilievo, in linea, in taluni casi, con alcune modifiche apportate nel regolamento per il Regno d'Italia del 1806 rispetto alla sua fonte 'privilegiata' della legge del Ventoso: di questo segno si potevano considerare, tra i requisiti per l'ammissione al notariato, lo «studio della giurisprudenza, per due anni, presso l'Università di Parma o nella sezione di essa stabilita in Piacenza», a cui seguiva una corrispondente durata inferiore dell'obbligata pratica» (art. 29, n. 5); indi un esame di *capacità*, consistente in quattro interrogazioni (seguite dalle adeguate risposte scritte) e due temi, prove tutte da sottoporre all'approvazione di almeno due terzi dell'apposita commissione; era presupposto un previo giudizio della Camera notarile sulla «costumatezza» del candidato. Nel 1844, con un apposito decreto, si stabiliva che, dopo il primo anno di studio universitario, fosse consentito di iniziare il periodo di *stage*, mentre nel 1851 ci si interessava ancora delle modalità di svolgimento dell'esame per essere maggiormente garantiti intorno alle abilità dei concorrenti¹⁴³.

Nel Ducato di Modena il regime che seguiva nell'età della Restaurazione non era oggetto di analoghi favorevoli apprezzamenti e non soddisfaceva il ceto notarile, forse per l'assolutismo paternalistico ispiratore: al momento delle discussioni intorno all'assetto unitario del notariato, si preferiva piuttosto tralasciare la fase preunitaria e richiamare come valido modello da seguire il regolamento del Regno d'Italia del 1806. Ma tale generale implicita svalutazione non toglie che l'ordinamento notarile modenese vantasse alcuni punti di forza. Dalla fine del 1814 al 1815 si poneva mano al settore, eliminando alcune incompatibilità tra le professioni di causidico e di notaio, sorte nell'immediato passato, e si regolava con un testo organico la professione notarile, gli Archivi, molto curati dal legislatore e lodati poi per la loro efficienza, i collegi dei notai, con autonomia abbastanza scarsa, e le Congregazioni d'Archivio. In particolare, oltre agli Archivi, si badava a predisporre una serie di adempimenti per gli aspiranti notai, in modo da assicurare il possesso di un bagaglio adeguato di conoscenze di carattere teorico (si prescriveva l'acquisizione del grado di «notaro teorico» presso l'università modenese, che aveva la cattedra di notariato¹⁴⁴) presupposto dello studio-pratica, di non meno di un anno, presso un notaio individuato dal Collegio, cui doveva seguire l'accertamento delle capacità davanti al Collegio con la partecipazione del giudice civile¹⁴⁵.

Nel Granducato di Toscana, «poco infrancesata» nel periodo francese, la caduta di Napoleone non portava ad un immediato ritorno all'antico ma, secondo una linea di

parmensi F. Pellegri, V. Pavesi, G. Manici, D. Mambriani, Firenze 1866, cit. da Ancarani, op. e loc. ult. cit.

143 Cfr. Regolamento per la provvisoria Amministrazione in Nome di S.M. l'Imperatrice Maria Luigia, dello Stato di Parma, Piacenza e Guastalla 5 giugno 1814, n. 55, in Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma, Tipografia Ducale, 1814, pp. 62-76; indi, nella medesima Raccolta, Decreto Sovrano riguardante ai Notaj e agli Atti Notarili 8 gennaio 1821, pp. 26-54, spec. pp. 37-40. V. poi sulle peculiarità e i dettagli al riguardo Ancarani, Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità [nt. 110], p. 311 ss.; Giuseppe Acerbi, Il notariato parmense da Napoleone all'Unità, in Notai a Parma X-XX secolo [nt. 79], pp. 91-107.

144 Cfr. supra testo corrispondente alla nota 122.

145 Ancarani, Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità [nt. 110], p. 294 ss.

moderazione, fatta propria in Italia da altri governanti coevi, vi fu dapprima un provvisorio mantenimento del regime fino ad allora in vigore e, abbastanza presto, già con l'11 febbraio 1815, una legge in campo notarile, ritenuta da Francesco Forti, rappresentativa voce del *milieu* giuridico-politico locale, ispirata ad «uno spirito di transazione tra l'antica giurisprudenza toscana e la moderna francese»¹⁴⁶.

Ciò significava, in concreto, che si intese rimanere fedeli alla tradizione d'*ancien régime*, senza tralasciare l'adesione al modello francese per quanto si riteneva utile. I notai, nominati a vita, «ministri pubblici, istituiti per ricevere e custodire nei modi, e colle solennità prescritte», erano limitati di numero fino a trecento per tutta la Toscana e ripartiti nelle cinque «Rote di prima appellazione» (Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto), senza obbligo di residenza *in loco*, ma circoscritti nella loro attività dal distretto d'esercizio coincidente con quello della Rota di appartenenza: fin qui sembrava veramente avere operato quello spirito di transazione tra vecchio e nuovo rievocato da Forti; non si poteva dire altrettanto per il regime fissato dal regolamento in ordine al controllo delle funzioni notarili poiché, abolite le «Camere dei notari» (anticamente vi erano a Firenze ed altrove i collegi dei giudici e dei notai), si istituivano a Firenze e a Siena, a fare parzialmente le loro veci, due Soprintendenti d'Archivio, ai quali erano affidati pochi compiti, compresa un'attribuzione minima circa l'accertamento dei requisiti di ammissione alla professione ed un primo esame relativo alle «materie pratiche notariali», da svolgere alla loro presenza con l'intervento di due notai scelti. Seguiva un secondo esame, da far svolgere presso le diverse Rote con l'intervento nel procedimento rispettivamente della Consulta di Firenze e del Governatore di Siena, ed il rilascio della *patente* da parte dei Soprintendenti previo giuramento prestato dall'aspirante davanti al primo Auditore di Rota ed il pagamento di una somma di scudi 300 a titolo di deposito e cauzione¹⁴⁷. In sostanza si approvava una normativa di orientamento centralistico, non improntata al 'rispetto' dell'autonomia del ceto notarile, deprivato così di poteri peculiari nel procedimento di ammissione dei candidati all'ufficio e nel controllo dell'attività svolta dai notai, conferito invece, solo per alcuni aspetti, ai Soprintendenti.

Nello Stato pontificio la restaurazione della sovranità della S. Sede, realizzata in due tempi tra il 1814 ed il 1815 (dapprima in Lazio ed Umbria, cosiddette «province

146 Francesco Forti, *Libri due delle Istituzioni civili accomodate ad uso del foro*, vol. I, cap. 3, sez. 5, Firenze, Viessesux, 1840, pp. 553-554. L'«infrancesata» è espressione usata da Forti, op. e loc. cit., p. 553. Su questo autore cfr. da ultimo Luca Mannori, *Introduzione a Tra due patrie: un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, con introduzione e a cura di Luca Mannori; con un'appendice di lettere inedite pubblicate da Antonio Chiavistelli, Firenze, Fondazione Spadolini-Nuova antologia; Grassano, Bagno a Ripoli, Le Monnier, 2003, pp. 1-53; Floriana Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, spec. p. 71 ss.; Ead., Francesco Forti. *Un civilista pubblico ministero nella Toscana del primo Ottocento*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 799-803.

147 Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità* [nt. 110], p. 281 ss. V. *Leggi del Granducato di Toscana pubblicate dal 1814 a tutto il giugno 1840 per ordine di tempi*, Firenze, Stamperia Granducale, 1814; 1815.

di «prima recupera»; Legazioni di Bologna e Romagna cosiddette di «seconda recupera») ed una politica legislativa di marca reazionaria, voluta dal Card. Rivarola¹⁴⁸, determina conseguenze anche nell'ambito notarile. Il clima di incertezza in cui versa la categoria si rispecchia nel tenore delle domande degli aspiranti notai: nel chiedere di essere ammessi all'esercizio della professione, non di rado indulgiano ad affermare di non avere esercitato «alcun impiego nel cessato governo»¹⁴⁹. Segue però un periodo ispirato a maggiore moderazione, segnato dall'avvento, anzi dal ritorno al governo del Card. Consalvi. Tra le innovazioni, che contraddistinguono un'età più aperta al progresso dei tempi, si può annoverare il *motu proprio* del 22 agosto 1822 in materia notarile, «non un semplice regolamento, ma una vera e propria legge organica», dettato dall'intento, reso esplicito, di « rialzare all'antico splendore il ceto de' notaj», considerati «in ogni governo, quasi il sostegno del corpo sociale», e di uniformare il sistema archivistico introdotto da Sisto V al fine di assicurare la custodia degli atti e «il comodo degli abitanti», riordinando la disciplina e depurandola degli «abusi introdotti dopo l'ultimo regolamento emanato da ... Benedetto XIV...»¹⁵⁰.

Dunque si ritornava, almeno per il settore archivistico, all'antico regime con adeguate correzioni, ma, quanto al notariato – come è stato rilevato¹⁵¹ - si teneva presente in gran parte, il modello della legge francese del Ventoso: i notai, pubblici funzionari, erano nominati a vita dal Pontefice e obbligati a prestare il loro ministero su domanda; in numero prestabilito da una tabella variabile ogni dieci anni, divisi in classi, con competenze territoriali diverse e un aperto favore per i romani, venivano colpiti da incompatibilità (con una serie di funzioni amministrative e giudiziarie) e divieti di vario tipo. Per l'accesso alla professione occorrevano «onesti natali», non avere esercitato «mestieri vili», la conclusione del «corso de' primi studi della filosofia, e giurisprudenza civile», avere esercitato la professione presso un notaio per almeno due anni, che scendevano a sei mesi nel caso di giudice o procuratore operativo da almeno un anno, la «fama di probità», attestata dal vescovo della diocesi: erano tutti requisiti da attestare nella domanda di ammissione, da rivolgersi al Prefetto degli archivi (preposto istituzionalmente al controllo e vigilanza dei notai e della loro attività, nonché degli archivi), che la vagliava ed approvava come presupposto per l'esame. Questo si svolgeva poi al cospetto di una commissione di composizione variata e con un solo «notaio di credito da destinarsi alla circostanza»: controllato di nuovo l'insieme degli elementi raccolti ed assunte «convenienti informazioni sul morale ma ben'anco sul politico», il Prefetto ne faceva relazione al

148 Cfr. da ultimo Maria Rosa Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime al fascismo*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 229-246.

149 Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'unità* [nt. 110], pp. 317-334, spec. p. 319 per le fonti citate dell'ASRoma, Prefettura degli Archivi notarili (1705-1825), busta 33.

150 Cfr. *Bullarii romani continuatio summorum pontificum Benedicti 14., Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII: constitutiones, litteras in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque alloquutiones complectens.*, t. VII, p. II, Prato, in Typographia Aldina, 1853, p. 2252 ss.

151 Ancarani, *Il notariato* [nt. 110], p. 321.

Papa per «impetrarne la nomina». Disposizioni particolari disciplinavano – come si è già prima fatto cenno - i notai di Roma, di cui si allargava la competenza a rogare a tutto lo Stato, conservando inoltre la proprietà privata degli uffici dei notai capitolini e dei rispettivi archivi ed esonerando i notai stessi dalla cauzione con privilegio esteso agli altri notai in Roma addetti ai differenti Tribunali: era sistema destinato a durare fino alla prima legge unitaria. Nel quadro legislativo così configurato non c'erano previsioni per i collegi notarili, esistenti ancora nel 1856, ma ridotti, a giudizio di un notaio, «ad una larva»¹⁵².

Si trattava di normativa applicabile a tutto lo Stato pontificio, dunque anche a Bologna dove – come si è già rilevato – una tradizione consolidata poteva vantare al suo attivo ben altri meriti in fatto di avviamento alla professione, previa un'adeguata preparazione teorica e pratica pure attraverso l'esperienza 'scolastica', e vaglio della formazione conseguita nelle sedi competenti.

5. Per concludere: la prima legge unitaria.

La costituzione del Regno d'Italia, esito di un graduale processo di unificazione politica, portava con sé l'esigenza di un'unificazione giuridica, che si raggiunse, in modo significativo, nel 1865, con la promulgazione dei codici civile, di procedura civile, di procedura penale; sul versante amministrativo con la legge sull'unificazione amministrativa e, più tardi, nel 1889, con il codice penale. Quanto al notariato, sembra che maturasse un'iniziativa volta a redigere un progetto di legge unitario fin dal 1860, ma, allo stato attuale delle ricerche, se ne ha solo notizia indiretta attraverso la relazione della Commissione del 1875, quando infine si giunse alla definitiva approvazione di un testo unitario, e da un notaio di Forlì, che nel 1861 scriveva in termini assai negativi del sistema vigente auspicandone una «riforma radicale». Da parte sua Francesco Panciatichi (questo è il cognome del notaio forlivese), che cercava di accattivarsi «con ogni potere il favore della pubblica opinione» rivolgendosi «ai giornalisti e compilatori dei periodici del Regno» e riconoscendone così il loro ruolo come *quarto potere* per la capacità di influenzare le scelte anche a livello politico, ne proponeva una, fondata su tante separate ed uniformi società fra la classe dei notai per ogni città ed ogni o più circondari di mandamento, con cassa comune degli onorari e diritti derivanti dalla professione, sotto il controllo di «magistrati sindacatori», deputati a revisionare e correggere tutte le minute degli strumenti o altri atti pubblici inviati dai notai della società¹⁵³.

Seguiva nel 1864 un progetto, elaborato da una Commissione composta in parte da notai (9 su 22 membri), che gettò le prime fondamenta della futura legge notarile; ad esso succedevano altri, che culminavano in quello del 1868, presentato al Senato il 10 giugno, con relazione Poggi, ed alla Camera il 13 marzo 1869 dal Ministro De

152 Mazzoni, Del notariato: sua origine ed importanza [nt. 109], p. 50. Ancarani, Il notariato [nt. 110], pp. 323-334.

153 Cfr. Relazione della Commissione, presentata alla Camera il 22 aprile 1875 (relatore Villa-Pernice), n.20°; Francesco Panciatichi, Riforma radicale del notariato per tutto il Regno, Torino, De Rossi & Dusso, 1861, spec. p. 14.

Filippo, non senza che il ceto notarile facesse sentire la sua voce nel corso dei lavori preparatori. Su questo versante occorre ricordare un'intensa azione propositiva, svolta proprio dal notariato del Nord Italia (si segnalano soprattutto i notai parmensi, i modenesi, Elia Elia della Camera notarile milanese ecc.): vari erano i problemi sul tappeto e toccavano profili nevralgici della professione poiché, ad esempio, a fronte di un «sistema della libertà», auspicato da Cavour in tutti i rami della pubblica amministrazione, si era piuttosto preferito nei progetti un sistema «protezionista», operativo anche nel procedimento di nomina a vita, con decreto reale¹⁵⁴; si erano previsti pubblici archivi, non approvati da diverse componenti della categoria; un'altra delicata questione era quella del titolo di studio necessario per accedere al notariato che, nel progetto del '68, era indicato nella laurea in giurisprudenza, poi 'edulcorato' in un requisito meno rigoroso¹⁵⁵.

Infine il 25 luglio 1875 si giungeva all'approvazione definitiva del testo di «riordinamento del notariato», accompagnato dal regolamento notarile 10 dicembre 1875, destinato a subire nel '78/79¹⁵⁶ modifiche di non grande peso: la matrice francese della legge del Ventoso era facilmente riconoscibile ma non erano andati persi i contributi degli impegnati ordinamenti notarili preunitari, con un conseguente adattamento alle esigenze e ai costumi 'patrii'. Ne riassumo qui i punti fondamentali: il reticolato legislativo constava di sei titoli e si snodava dalle *Disposizioni generali* (tit. I) al tit. II *Dei notari*, al III, che regolava la materia della forma degli atti, della custodia degli stessi presso il notaio, della tenuta dei repertori, delle copie, degli atti rilasciati in originale, al IV sui consigli e collegi notarili, nonché sugli archivi, per concludere con norme sulla vigilanza dei notai, dei consigli e degli archivi, nonché con diverse disposizioni transitorie.

L'art. 1, nel solco della tradizione francese, ma condiviso nella sostanza fin dai primi progetti, definiva i notai «ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti»; la menzione nella legge del Ventoso dell'*authenticité* al posto della pubblica fede non comportava, ad avviso degli interpreti, differenze dissimili anche quanto agli effetti, tenuto conto che l'art. 1317 del codice civile del 1865 attribuiva all'atto pubblico «piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio». L'intervento del notaio, prescritto dal codice Pisanelli per le sole donazioni e per i contratti di matrimonio, diveniva nelle

154 Sen. Chiesi, sull'art. 4 del progetto del 1868.

155 Ancarani, Il notariato [nt. 110], p. 347 ss.

156 V. soprattutto regolamento notarile 23 novembre 1879, ma anche Testo unico delle leggi notarili 25 maggio 1879. Sull'interpretazione da darsi alla complessa normativa si venne svolgendo un dibattito pubblicistico, che si può ricostruire attraverso la lettura dei periodici della categoria (come Notariato italiano, Monitore Not. e Giornale dei Notari) e dei vari contributi da quella proveniente: v. per es. Pietro Moscatello, Intorno agli atti che la legge vieta al notaio di ricevere. Discorso letto al Circolo Notarile di Palermo (il 27 settembre 1879), Palermo, Tipografia A. Giannitrapani, 1886, 3.a ed. (l'Autore era Direttore del periodico Notariato italiano e aveva da poco scritto La legislazione notarile italiana, Palermo 1876).

altre contingenze libera scelta dei contraenti, che potevano far uso di scritture private.

L'art. 2 fissava le incompatibilità con «qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle pubbliche istituzioni», con la professione di avvocato e procuratore, di commerciante, di mediatore, di agente di cambio o sensale, e con la qualità di ministro di culto; l'art. 3 disciplinava gli archivi, sui quali si era svolta una polemica accesa, espressa dalle molte petizioni giunte dai notai, dai consigli comunali e dai sindaci di ogni parte d'Italia

L'art. 5 indicava i requisiti per la nomina, che vale la pena di elencare: 1) essere cittadino del Regno ed avere compiuto ventiquattro anni, o ventuno, se non vi siano altri concorrenti ventiquattrenni e il Consiglio notarile e la Corte d'appello formulino parere favorevole; 2) presentare i certificati di moralità; 3) aver compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei codici civile e di procedura civile e del diritto commerciale (nel '79 si aggiungeva diritto amministrativo) ed averne superati gli esami; 4) essere iscritto fra i praticanti presso un Consiglio notarile; 5) avere fatto la pratica, per due anni continui dopo l'iscrizione e gli esami sopra indicati, presso un notaio residente nel distretto del collegio; 6) avere sostenuto e superato un esame d'idoneità dopo avere compiuto la pratica notarile.

Discussioni c'erano state riguardo al mancato inserimento della laurea in giurisprudenza, auspicato dai notai lombardi che – lo rilevava Elia Elia in una *Memoria* del 1868 – dovevano sottostare a questo 'adempimento' sin dal regolamento del 1794, riconfermato, sotto questo aspetto, dal regolamento del 1806, ed anche dal Congresso notarile del 1871 come strumento per «rialzare la dignità notarile»¹⁵⁷, ma non bastarono a far mutare l'orientamento generale, contribuendo, per dirla con Marco Santoro, a «perpetuare questo modello squilibrato di divisione del lavoro legale».

157 Cfr. sulla normativa indicata Cino Michelozzi, *Il notariato secondo la nuova legge italiana*, Prato, Giachetti figlio & C., 1875; Celeste Falcioni, *Manuale teorico-pratico del notariato: commento e illustrazione della legge 25 maggio 1879 (testo unico) serie 2., n.4900 e del relativo regolamento 23 novembre 1879: seguiti dai riferimenti alla dottrina dei codici italiani, alle circolari ministeriali, alle massime di giurisprudenza italiana e francese e da un formulario di tutti gli atti notarili indicati dal codice civile, di proc. civile e di commercio*, I: Legge, regolamento, tariffa: commento e illustrazione, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888; 2. Formulario, Parte prima, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1889; Parte seconda, 1890; Parte terza, 1891 (tra il 1900 e il 1901 seguiva una seconda edizione, «interamente riordinata ed ampliata», in cinque volumi, compreso il formulario tascabile); Id., *Formulario degli atti notarili più frequenti nella vita pratica, preceduto dai relativi articoli della legge e del regolamento notarile, dalla tariffa notarile, dalla tariffa annessa alla legge sulla tassa di registro*, 3. ed. riordinata e ampliata, Torino, Unione Tipografico-Editrice torinese, 1908.

Il requisito della laurea sarà introdotto solo con la riforma del 16 febbraio 1913¹⁵⁸: questo non significa che una gran parte dei notai non ne fosse provvista, realizzando un fenomeno di *overeducation*, aumentato di proporzioni nei due decenni successivi all'emanazione della legge del 1875. Secondo statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia, che vale la pena di riportare nei dati qui significativi, il possesso della laurea, nel 1888 presente tra il 48,6% dei notai attivi, saliva al termine del decennio, il 1897, al 62,9%¹⁵⁹.

La riforma del 1913 giunse infine dopo un processo di elaborazione, iniziato quasi in prossimità dell'emanazione del testo unico sul notariato del 1879, segnato da diversi progetti (da quello redatto da una Commissione costituita dal Ministro Finocchiaro Aprile a quello Gallo, al progetto Fani).

La riforma, ispirata senza dubbio allo scopo di «elevare la condizione morale ed economica dei notai»¹⁶⁰, accentuando anche il loro profilo professionalizzante, lasciava alcuni dei problemi scottanti della categoria ancora in sospeso, come quello della concorrenza: nell'ibridismo del loro essere professionisti e pubblici ufficiali si era cercato di far pendere la bilancia sul versante professionale. La storia successiva mostrerà quanto questa prospettiva sia stata poi raggiunta.

158 Cfr. Marco Santoro, *Notai. Storia sociale di una professione in Italia (1861-1940)*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 151; Id., *Il notariato nell'Italia contemporanea (Consiglio Nazionale del notariato. Studi storici sul notariato italiano 11)*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 313-314; ma v. anche Id., *Le trasformazioni in campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *Storia d'Italia. Annali 10. I professionisti*, a cura di Maria Malatesta, Torino, G. Einaudi, 1996, p. 87 ss.

159 Santoro, *Notai* [nt. 158], p. 119 (ivi la tabella trascritta dai dati forniti dal Ministero).

160 Può essere utile la consultazione di alcuni commenti coevi, usciti poco dopo l'emanazione della legge di riforma: cfr. Francesco Degni, *Commento alla legge 16 febb. 1913 n.89 sull'ordinamento del notariato e archivi notarili*, e l. 22 nov. 1908, n.693, sullo stato giuridico degli impiegati, Roma, Athenaeum, 1913; Enrico Bruni, *La nuova legge notarile illustrata*, Milano, U. Hoepli, 1915; Giovanni Solimena, *Comento alla legislazione notarile italiana con la scorta del diritto preesistente, delle fonti, della dottrina, della giurisprudenza e della pratica amministrativa*, Milano, Francesco Vallardi, 1918.